



Rapporto, vol. 1, n. 3 (maggio-giugno), 2026

a cura di

Salvatore Davide, Angela Panico, Ilaria Piccolo, Elena Riviuccio e Paola Russo

I rapporti bimestrali dell'Osservatorio federiciano CEDU raccolgono una breve sintesi dei seguenti atti della Corte europea dei diritti dell'uomo, liberamente reperibili online su HUDOC: pronunce di Grande Camera, pronunce di Camera relative all'Italia, pronunce scelte di Camera relative ad altri Paesi che evidenziano particolari profili di interesse, pronunce scelte di Comitato relative all'Italia e casi comunicati originati da ricorsi proposti contro l'Italia.

SOMMARIO

Grande Camera

[Yasak c. Turchia](#), sent. 5 maggio 2026, ric. n. 17389/20 (in tema di responsabilità penale individuale e accertamento della *mens rea* nel reato di appartenenza a organizzazione terroristica)

[Vanik e altri c. Estonia](#), sent. 30 giugno 2026, ric. n. 17982/21 (in tema di cancellazione del ricorso dal ruolo in una controversia concernente il divieto assoluto di fumo nelle carceri estoni)

Camera

[Tonolo c. Italia](#), dec. 5 maggio 2026, ric. n. 7952/17 (in tema di revoca in sede esecutiva della confisca per equivalente fondata sulla responsabilità solidale tra concorrenti nel reato)

[Petrignani e altri c. Italia](#), sent. 28 maggio 2026, ric. n. 26187/14 (in tema di confisca per equivalente e responsabilità solidale dei concorrenti nel reato)

[Ciotta c. Italia](#), sent. 4 giugno 2026, ric. n. 368/21 (in tema di mancata esecuzione dei provvedimenti di collocamento in REMS e violazione del diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie)

[Albertani c. Italia](#), sent. 4 giugno 2026, ric. n. 15994/20 (in tema di detenzione di persone affette da disturbi psichiatrici dopo la chiusura degli OPG e adeguatezza delle cure in carcere)

[Congregazione cristiana dei testimoni di Geova c. Italia](#), sent. 11 giugno 2026, ric. n. 49687/16 (in tema di discriminazione nei rapporti tra Stato e confessioni religiose ed esclusione dal sistema di finanziamento dell'otto per mille)

E ancora:

[Dziurda e altri c. Polonia](#), misure cautelari 5 maggio 2026, ric. n. 17392/26 (in tema di impedimento all'assunzione e all'esercizio delle funzioni da parte di giudici costituzionali legittimamente eletti)

[Fal c. Spagna](#), sent. 12 maggio 2026, ric. n. 25828/23 (in tema di espulsione amministrativa per ragioni di sicurezza nazionale)

[Miladze c. Georgia](#), sent. 19 maggio 2026, ric. n. 41585/23 (in tema di libertà di espressione e linguaggio offensivo sui social media)

[Sobczyńska e altri c. Polonia](#), sent. 21 maggio 2026, ric. nn. 62765/14, 62769/14 e 62772/14 (in tema di obbligo di motivazione del rifiuto di nomina dei giudici)

[J.B. c. Grecia](#), sent. 26 maggio 2026, ric. n. 54796/16 (in tema di domande di asilo, nozione di Paese terzo sicuro e condizioni di detenzione dei richiedenti protezione internazionale)

[Jiitee Tyot Oy c. Finlandia](#), sent. 9 giugno 2026, ric. 2895/25 (in tema di motivazione del lodo arbitrale)

[Taleski c. Macedonia del Nord](#), sent. 23 giugno 2026, ric. nn. 34261/23 e 7877/24 (in tema di annullamento retroattivo delle grazie presidenziali mediante intervento legislativo)

Comitato

[Romani e Cancelli c. Italia](#), sent. 7 maggio 2026, ric. nn. 54213/19 e 61041/19

[Di Girolamo e altri c. Italia](#), dec. 13 maggio 2026, ric. n. 35016/20

[Guidetti e altri c. Italia](#), dec. 21 maggio 2026, ric. n. 18220/15

[Pelle c. Italia](#), sent. 21 maggio 2026, ric. n. 23710/24

[Silveri c. Italia](#), dec. 21 maggio 2026, ric. n. 59906/19

[Addonizio e altri c. Italia](#), sent. 4 giugno 2026, ric. nn. 67766/11 e 482/13

[Industriali costruzioni meccaniche Tor Cervara s.r.l. c. Italia](#), sent. 11 giugno 2026, ric. n. 24104/20

[E ancora](#): sentenze e decisioni in casi ripetitivi relativi all'Italia (indicazioni delle principali aree tematiche)

Casi comunicati

[De Luca c. Italia e altri 5](#), ric. n. 3347/25 e altri, comunicato al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026

[Del Buono e altri c. Italia](#), ric. n. 21764/15, comunicato al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026

[Arlotta c. Italia](#), ric. n. 33181/15, comunicato al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026

[A.P. e altri c. Italia](#), ric. n. 12385/25, comunicato al Governo in data 6 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026

[Z c. Italia](#), ric. n. 7051/26, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 29 maggio 2026

[Y c. Italia](#), ric. n. 13270/25, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 29 maggio 2026

[X c. Italia](#), ric. n. 12414/25, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 1° giugno 2026

[Casamonica c. Italia](#), ric. n. 21483/20, comunicato al Governo in data 12 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 1° giugno 2026

[Cavone e altri c. Italia](#), ric. n. 39154/22, comunicato al Governo in data 26 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 15 giugno 2026

[Galatola e altri c. Italia e Besana e altri c. Italia](#), ric. nn. 78122/12 e 3722/13, comunicati al Governo in data 26 maggio 2026 e pubblicati su HUDOC in data 15 giugno 2026

GRANDE CAMERA

***Yasak c. Turchia*, sentenza 5 maggio 2026, ricorso n. 17389/20 [[testo integrale](#)]**

Art. 3 CEDU; Art. 7 CEDU; Art. 35, par. 3, lett. a), CEDU; Art. 43 CEDU

Responsabilità penale individuale – Appartenenza a un'organizzazione terroristica - Prevedibilità della legge penale – Condizioni di detenzione

Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica armata, contestazione formulata nell'ambito delle vaste indagini avviate dalle autorità turche dopo il tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016.

Secondo la ricostruzione delle autorità nazionali, il movimento FETÖ/PDY, guidato da Fethullah Gülen, aveva sviluppato nel corso degli anni una capillare rete di scuole, associazioni, fondazioni e strutture educative finalizzata non solo alla formazione degli studenti, ma anche alla selezione e all'inserimento di propri affiliati all'interno delle principali istituzioni statali, tra cui magistratura, forze armate, polizia e pubblica amministrazione. Il ricorrente era accusato di aver svolto un ruolo di responsabilità proprio all'interno di tale apparato educativo, contribuendo alle attività di organizzazione e coordinamento delle strutture riconducibili al movimento.

Il 4 agosto 2017 la Procura di Çorum depositava un atto di accusa di settantuno pagine nel quale sosteneva che le condotte del ricorrente integravano il reato di appartenenza a organizzazione terroristica armata previsto dall'art. 314, co. 2, cod. pen. turco.

A sostegno dell'accusa venivano acquisite dichiarazioni testimoniali, l'analisi dei dati HTS relativi a un'utenza telefonica mobile nella disponibilità del ricorrente, due rapporti concernenti il versamento di contributi previdenziali da parte di enti ritenuti riconducibili al movimento e informazioni sulle operazioni effettuate dal ricorrente presso la Bank Asya, istituto considerato vicino al FETÖ/PDY. Tali elementi venivano ritenuti indicativi della sua appartenenza all'organizzazione.

All'udienza del 14 febbraio 2018, il ricorrente negava gli addebiti mossi nei suoi confronti, sostenendo di non aver mai aderito al FETÖ/PDY né di aver svolto alcuna attività per conto dell'organizzazione. Contestava, inoltre, l'attendibilità delle deposizioni poste a fondamento dell'accusa, evidenziando come i dichiaranti fossero essi stessi indagati o imputati per appartenenza al FETÖ/PDY e avessero reso le proprie dichiarazioni nell'ambito del regime del c.d. «pentimento attivo» (art. 221 cod. pen. turco), istituto premiale che può comportare una significativa riduzione della pena.

La Corte d'Assise, tuttavia, ribadiva la qualificazione della FETÖ/PDY quale organizzazione terroristica armata e riteneva che gli elementi raccolti nel corso delle indagini fossero sufficienti per l'accertamento dei fatti contestati, condannando il ricorrente alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione.

La sentenza veniva successivamente confermata sia dalla Corte d'appello competente sia dalla Corte di Cassazione, che respingevano le impugnazioni proposte dal ricorrente.

Il 22 maggio 2019, il ricorrente proponeva altresì ricorso individuale dinanzi alla Corte costituzionale, deducendo la violazione del diritto a un equo processo. In particolare, contestava la valutazione delle prove poste a fondamento della condanna per appartenenza al FETÖ/PDY e denunciava le condizioni di sovraffollamento cui era stato sottoposto durante la custodia cautelare presso il centro penitenziario di Çorum. La Corte costituzionale, tuttavia, dichiarava il ricorso infondato, ritenendo che i giudici di merito avessero basato la decisione su un insieme di elementi probatori convergenti e che la qualificazione giuridica dei fatti non presentasse profili di arbitrarietà.

Doglianze

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 CEDU, sostenendo che la propria condanna fosse stata pronunciata senza che fosse stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il reato contestato. A suo avviso, i giudici nazionali avevano fondato la responsabilità penale principalmente sul suo coinvolgimento in attività educative e associative riconducibili al movimento Gülen, senza accertare se egli fosse consapevole della natura terroristica dell'organizzazione o dei suoi obiettivi criminali.

Egli deduceva, inoltre, che le autorità interne avessero trasformato elementi indiziari relativi alla sua vita professionale e associativa in prove automatiche di colpevolezza, in contrasto con il principio di responsabilità penale personale.

Invocando l'art. 3 CEDU, il ricorrente lamentava le condizioni di sovraffollamento del carcere di Çorum. Egli sosteneva di aver trascorso lunghi periodi in celle sovraffollate, di essere stato costretto a dormire per terra a rotazione con altri detenuti e di aver subito notevoli limitazioni nell'accesso ai servizi igienici, agli spazi comuni e all'assistenza sanitaria.

Diritto

Con sentenza pubblicata in data 27 agosto 2024, una Camera costituita in seno alla Seconda Sezione della Corte concludeva all'unanimità per la non violazione delle disposizioni convenzionali.

Poco prima della pubblicazione della decisione, tuttavia, il ricorrente aveva chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo, deducendo il deterioramento del proprio stato di salute e le ripercussioni personali, familiari e professionali derivanti dalla pubblicità del caso. La Camera aveva respinto, tuttavia, tale istanza ai sensi dell'art. 37, par. 1, ultima parte, CEDU, ritenendo che la causa sollevasse questioni di particolare importanza relative all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 7 CEDU nei procedimenti concernenti l'appartenenza alla FETÖ/PDY.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Camera, il ricorrente chiedeva il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 CEDU, richiesta che veniva accolta dal collegio competente ai sensi del par. 2 di tale disposizione.

Dinanzi alla Grande Camera, il Governo turco sollevava due eccezioni preliminari: da un lato, contestava l'ammissibilità del rinvio, sostenendo che il ricorrente, avendo manifestato la volontà di desistere dal ricorso, non fosse legittimato a richiederne il deferimento e che la controversia non presentasse i presupposti richiesti dall'art. 43 CEDU; dall'altro, eccepiva l'irricevibilità del ricorso per abuso del diritto di ricorso individuale ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. a), CEDU. La Grande Camera respinge entrambe le eccezioni, affermando che la decisione del collegio di cui all'art. 43, par. 2, CEDU non è suscettibile di riesame e che la condotta processuale del ricorrente non integrasse un abuso del diritto di ricorso. Superate le questioni preliminari, la Corte procede quindi all'esame del merito.

Nel merito, la Grande Camera esamina la doglianza relativa all'art. 7 CEDU, soffermandosi sul rapporto tra principio di legalità, prevedibilità della norma penale e responsabilità penale individuale.

La Corte ribadisce, innanzi tutto, che l'art. 7 CEDU, sottratto a qualsiasi deroga anche nell'ambito dell'art. 15 CEDU, costituisce una delle garanzie fondamentali dell'ordinamento convenzionale contro l'arbitrio nell'esercizio del potere punitivo. Esso non si limita, infatti, a vietare l'applicazione retroattiva della legge penale, ma impone che le norme incriminatrici siano sufficientemente accessibili e prevedibili nei loro effetti, vietando interpretazioni analogiche o imprevedibilmente estensive *in malam partem*. Da tali principi discende altresì l'esigenza che la responsabilità penale sia fondata su un accertamento individualizzato della colpevolezza, incompatibile con qualsiasi forma di responsabilità collettiva o per mera associazione. In tale prospettiva, il principio *nulla poena sine culpa* richiede l'accertamento tanto dell'elemento materiale quanto della *mens rea* del reato, sulla base di un'interpretazione della norma ragionevolmente prevedibile per il destinatario.

La Corte precisa altresì che il proprio controllo conserva natura sussidiaria e non si sostituisce a quello dei giudici nazionali. Ciò nondimeno, il sindacato imposto dall'art. 7 CEDU non può esaurirsi in una verifica meramente formale della normativa interna, ma impone di valutare se l'interpretazione concretamente adottata dai giudici nazionali abbia condotto a una condanna conforme alle garanzie convenzionali. La Corte, inoltre, chiarisce che il suo giudizio non è volto a mettere in discussione né la qualificazione del FETÖ/PDY quale organizzazione terroristica, né la compatibilità, in astratto, dell'art. 314, co. 2, cod. pen. turco con l'art. 7 CEDU. Il punto decisivo consiste, piuttosto, nello stabilire se la condanna del ricorrente sia stata preceduta da un effettivo accertamento individualizzato della sua responsabilità penale.

Muovendo da tali premesse, la Corte osserva che lo stesso diritto turco richiedeva, ai fini della configurabilità del reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica armata, la dimostrazione di un'adesione consapevole e volontaria all'organizzazione, accompagnata dalla conoscenza della sua natura e dei suoi obiettivi criminali. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione turche aveva, infatti, chiarito che non fosse sufficiente la mera condivisione di idee o finalità riconducibili al movimento, essendo invece necessario dimostrare un effettivo legame organico con la struttura e una partecipazione consapevole alla sua attività.

Applicando tali principi al caso concreto, la Grande Camera attribuisce particolare rilievo alla peculiare evoluzione del FETÖ/PDY, che aveva operato per lungo tempo attraverso istituzioni educative, religiose e sociali formalmente lecite, prima di essere qualificato come organizzazione terroristica. Tale circostanza rendeva imprescindibile verificare, da parte delle giurisdizioni nazionali, se il ricorrente fosse realmente consapevole di tale trasformazione e avesse volontariamente mantenuto la propria adesione pur conoscendone gli obiettivi criminali. L'accertamento della *mens rea* assumeva, pertanto, un rilievo decisivo, tanto più in considerazione del fatto che le attività contestate si collocavano prevalentemente nel settore educativo del movimento e risultavano, in larga misura, anteriori al tentativo di colpo di Stato del 2016. Proprio per tale ragione i giudici nazionali avrebbero dovuto individuare con precisione il periodo di appartenenza contestato e verificare se, già in quel momento, il ricorrente fosse consapevole della natura terroristica dell'organizzazione e dei suoi fini illeciti.

Sotto questo profilo, la Grande Camera ritiene insufficiente la motivazione delle decisioni interne. Pur valorizzando il ruolo ricoperto dal ricorrente nelle strutture educative del movimento e gli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento, i giudici nazionali si erano limitati a richiamare tali elementi e ad affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza spiegare attraverso quale percorso logico essi dimostrassero che il ricorrente fosse personalmente consapevole della trasformazione del FETÖ/PDY in organizzazione terroristica e avesse deliberatamente aderito ai suoi obiettivi criminosi. Parimenti, essi non avevano accertato l'esistenza di uno specifico legame personale, funzionale o gerarchico con i settori strategici o clandestini dell'organizzazione. La condanna risultava, così, fondata su considerazioni generali concernenti l'evoluzione del movimento piuttosto che su una valutazione individualizzata, concreta e cronologicamente coerente della posizione soggettiva del ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, la Grande Camera conclude che la condanna del ricorrente non è compatibile con le garanzie sancite dall'art. 7 CEDU, accertandone pertanto la violazione.

Quanto alla doglianza fondata sull'art. 3 CEDU, la Corte respinge preliminarmente le eccezioni del Governo, escludendo sia che taluni profili delle condizioni detentive eccedessero l'oggetto del giudizio, sia che il ricorrente non avesse previamente esperito rimedi interni effettivi. Nel merito, pur tenendo conto del contesto eccezionale determinato dal tentato colpo di Stato del 2016 e del conseguente incremento della popolazione carceraria, la Corte procede a una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione. Pur rilevando che il ricorrente disponeva, in linea generale, di uno spazio personale superiore alla soglia minima di 3 m² individuata dalla propria giurisprudenza, la Corte ha attribuito rilievo determinante alla protratta durata della detenzione, superiore a quattro anni,

nonché al fatto che, per circa quattordici mesi, egli fosse stato costretto a dormire su un materasso collocato al suolo, spesso negli spazi comuni della cella. A fronte di allegazioni dettagliate e coerenti formulate dal ricorrente, il Governo non aveva fornito elementi idonei a confutarle. Valutando cumulativamente il protratto sovraffollamento, l'insufficienza dei posti letto e il conseguente deterioramento delle condizioni di riposo, la Grande Camera ritiene, quindi, superata la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU, ravvisando un trattamento degradante in violazione della Convenzione.

Misure generali - Equa soddisfazione

La Corte ritiene che l'accertamento della violazione dell'art. 7 CEDU costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale derivante da tale violazione, ribadendo che la riapertura del procedimento o un nuovo esame della causa rappresentano, in linea di principio, il mezzo più appropriato per porvi rimedio.

Con riguardo alla distinta violazione dell'art. 3 CEDU, la Corte riconosce, invece, al ricorrente 2.800 euro a titolo di danno non patrimoniale. So liquidano, inoltre, 9.050 euro per spese e competenze sostenute nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali e alla Corte europea, oltre agli eventuali importi dovuti a titolo di imposta.

Opinioni dissenzienti

Le opinioni dissenzienti contestano, pur con argomentazioni in parte differenti, la riconosciuta violazione dell'art. 7 CEDU e, soprattutto, la scelta di ricondurre la questione della *mens rea* nell'alveo del principio di legalità penale anziché in quello dell'equo processo di cui all'art. 6 CEDU.

L'opinione dissenziente congiunta dei giudici Vehabović, Chanturia, Felici, Yüksel, Ní Raifeartaigh e Kučs sostiene che il vizio riscontrato dalla Grande Camera non riguardasse la qualità della legge penale né la prevedibilità della fattispecie incriminatrice, bensì il modo in cui i giudici nazionali hanno accertato, nel caso concreto, la responsabilità personale del ricorrente. Poiché il diritto turco in materia di appartenenza a un'organizzazione terroristica era già stato ritenuto sufficientemente accessibile e prevedibile in *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye*, sent. 26 settembre 2023, ric. n. 15669/20, l'eventuale omissione di una valutazione individualizzata della *mens rea* avrebbe costituito un problema di applicazione della legge e di valutazione delle prove, riconducibile all'art. 6 CEDU e non all'art. 7. Tali giudici distinguono, infatti, la responsabilità individuale quale requisito della fattispecie incriminatrice, rilevante ai fini dell'art. 7, dalla responsabilità individualizzata quale esigenza dell'accertamento giudiziale, propria dell'art. 6. Essi evidenziano, inoltre, come il caso si distinguesse significativamente da *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye*: mentre in quella pronuncia l'utilizzo dell'applicazione ByLock era stato considerato prova pressoché automatica della colpevolezza, nel caso di specie la condanna si fondava su una pluralità di elementi probatori, sicché l'estensione dell'approccio seguito dalla maggioranza rischierebbe – secondo tali giudici dissenzienti – di attenuare il confine tra gli artt. 6 e 7 CEDU.

L'opinione separata della giudice Ní Raifeartaigh sviluppa ulteriormente tale impostazione, soffermandosi sul rapporto tra *mens rea*, legalità penale ed equo processo. Secondo la giudice, l'elemento soggettivo poteva assumere rilievo tanto ai sensi dell'art. 7 quanto dell'art. 6 CEDU, ma secondo prospettive differenti. L'art. 7 riguardava la struttura della norma incriminatrice, imponendo che il sistema penale si fondi su un modello di responsabilità personale e su fattispecie sufficientemente accessibili, tassative e prevedibili; l'art. 6 concerne, invece, le modalità con cui la *mens rea* veniva accertata nel caso concreto, ossia la qualità della motivazione, il rispetto della presunzione di innocenza e la valutazione del materiale probatorio. Sono richiamate, tra le altre, le pronunce *Varvara c. Italia*, sent. 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/09; *G.I.E.M. e altri c. Italia*, sent. 28 giugno 2018, ric. nn. 1828/06 e altri; *Schatschaschwili c. Germania*, sent. 15 dicembre 2015, ric. n. 9154/10; *Ibrahim e altri c. Regno Unito*, sent. 13 settembre 2016, ric. nn. 50541/08 e altri; *Navalnyy e Ofitserov c. Russia*, sent. 23 febbraio 2016, ric. nn. 46632/13 e 28671/14.

La giudice osserva che la Corte disponeva già, nell'ambito dell'art. 6, di strumenti consolidati per verificare l'equità dell'accertamento penale senza trasformarsi in un giudice di quarta istanza. Per tale ragione, non ravvisa alcuna necessità di trasferire la questione della *mens rea* sul terreno dell'art. 7.

Secondo la giudice, la decisione della maggioranza ha compiuto un passo ulteriore, attribuendo alla *mens rea* una rilevanza autonoma nell'ambito della legalità convenzionale, quantomeno con riferimento ai reati di terrorismo. In tal modo, la Corte non si sarebbe più limitata a verificare la prevedibilità della fattispecie incriminatrice o la conformità convenzionale della sua applicazione, ma avrebbe teso a delineare un vero e proprio standard convenzionale del contenuto dell'elemento soggettivo. Pur riconoscendo che tale impostazione è stata probabilmente favorita dalla particolare situazione processuale – non residuando dinanzi alla Grande Camera doglianze ricevibili ai sensi dell'art. 6 e risultando ormai superate, dopo *Yüksel Yalçınkaya*, le questioni relative alla prevedibilità dell'art. 314, co. 2, cod. pen. turco e alla qualificazione della FETÖ/PDY – la giudice ritiene ingiustificato il ricorso all'art. 7. Malgrado la condivisione dell'esito finale del caso, la giudice dissenziente conclude osservando che l'attribuzione alla *mens rea* di una rilevanza autonoma nell'ambito della legalità convenzionale apriva questioni di ampia portata concernenti il contenuto dell'elemento soggettivo richiesto dalla Convenzione, la compatibilità con modelli di responsabilità oggettiva e il rapporto con la presunzione di innocenza garantita dall'art. 6, par. 2, CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Vainik e altri c. Estonia*, sentenza 30 giugno 2026, ricorsi nn. 17982/21, 43852/21 e 44600/21**
[\[testo integrale\]](#)

Art. 37 CEDU; Art. 3 CEDU; Art. 8 CEDU

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo – Divieto totale di fumo nelle carceri – Decesso di un ricorrente durante il procedimento dinanzi alla Grande Camera – Assenza di manifestazione di volontà degli eredi o dei prossimi congiunti di proseguire il ricorso – Mancata intenzione dei ricorrenti rimasti di proseguire i ricorsi – Assenza di circostanze speciali attinenti al rispetto dei diritti umani

Fatto

La vicenda trae origine dalla misura con cui il Ministro della giustizia estone, a partire dal 1° ottobre 2017, aveva introdotto un divieto totale, per i detenuti, di possesso di prodotti da tabacco da fumo e dei relativi accessori all'interno degli istituti penitenziari.

Il divieto era accompagnato, in particolare, da una relazione esplicativa, nella quale le autorità nazionali riconoscevano che la misura avrebbe inciso sul diritto alla libera autodeterminazione ai sensi dell'art. 19 della Costituzione estone. Tuttavia, le autorità estoni ne giustificavano l'adozione alla luce delle finalità di tutela della salute, riduzione del fumo passivo, sicurezza, prevenzione del rischio di incendi e contrasto all'utilizzo delle sigarette quale forma di moneta all'interno degli istituti penitenziari. Secondo le autorità, le misure meno restrittive già sperimentate, tra cui la progressiva riduzione delle quantità consentite e le attività di supporto alla cessazione del fumo, non si erano rivelate sufficienti. Il Chancellor of Justice estone, pur riconoscendo le finalità legittime della misura, aveva espresso riserve circa la sua proporzionalità, osservando che, per i detenuti, il fumo poteva rappresentare anche uno strumento per fronteggiare lo stress e la noia e che i rischi collegati al tabacco non erano paragonabili a quelli derivanti dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti.

La controversia aveva originariamente coinvolto quattro ricorrenti: Denis Lvov, Rene Vainik, Dmitri Tsajun e Nikolai Šmeljov, tutti detenuti nell'istituto penitenziario di Viru al momento dell'entrata in vigore del divieto. Essi avevano contestato infruttuosamente la misura dinanzi alle giurisdizioni amministrative interne.

La questione era, infine, giunta dinanzi alla Corte suprema estone che, con sentenza del 17 dicembre 2019, aveva confermato la costituzionalità del divieto. Sebbene la misura interferisse con i diritti dei detenuti, tale interferenza era stata ritenuta giustificata da esigenze di sicurezza, protezione dei non fumatori dal fumo passivo, prevenzione degli incendi e mantenimento dell'ordine penitenziario.

La Corte suprema, pur riconoscendo la rilevanza della dipendenza da nicotina e dei sintomi di astinenza, aveva valorizzato la gradualità dell'introduzione del divieto e la disponibilità, ove necessario, di consulenza e trattamenti sostitutivi della nicotina.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la causa aveva inizialmente ad oggetto i quattro ricorsi. Con sentenza del 4 novembre 2025, una Camera della Terza Sezione aveva dichiarato irricevibile nella sua interezza il ricorso proposto dal sig. Lvov e parimenti irricevibili le doglianze fondate sull'art. 3 CEDU presentate dagli altri tre ricorrenti, i sigg. Vainik, Tsajun e Šmeljov. Aveva invece dichiarato ricevibili le doglianze fondate sull'art. 8 CEDU e, a maggioranza, aveva concluso per la violazione di tale disposizione.

Il 4 febbraio 2026, il Governo estone aveva formulato una richiesta per il rinvio della causa alla Grande Camera, poi accolta il 23 marzo 2026. Nel corso della fase preliminare del procedimento dinanzi alla Grande Camera, era tuttavia emerso che l'avvocato che aveva assistito i ricorrenti nella fase dinanzi alla Camera non esercitava più la professione forense in Estonia e non intratteneva più alcuna corrispondenza con la Corte da lungo tempo.

La Cancelleria aveva quindi tentato di contattare direttamente i tre ricorrenti ancora coinvolti nel procedimento. Il Governo aveva informato la Corte che il sig. Vainik era deceduto il 28 marzo 2026 e che gli altri due ricorrenti, i sigg. Šmeljov e Tsajun, erano stati rilasciati dall'istituto penitenziario da anni. Le autorità non erano riuscite a individuare eventuali eredi del sig. Vainik, mentre avevano successivamente comunicato alla Corte gli indirizzi privati degli altri due ricorrenti. I tentativi di contattarli presso tali indirizzi erano tuttavia rimasti senza esito.

Doglianze

I ricorrenti sostenevano che il divieto totale di fumo nelle carceri estoni avesse violato i loro diritti garantiti dagli artt. 3 e 8 CEDU. In particolare, lamentavano che l'impossibilità di fumare durante la detenzione avesse provocato loro sofferenze fisiche e psicologiche legate all'astinenza da nicotina e avesse inciso in modo sproporzionato sulla loro vita privata.

A seguito del rinvio alla Grande Camera, il Governo estone aveva chiesto tuttavia la cancellazione dei ricorsi dal ruolo, ai sensi dell'art. 37 CEDU, alla luce della morte del sig. Vainik, della mancata manifestazione di volontà dei suoi eredi o prossimi congiunti di proseguire il ricorso e dell'assenza di qualsiasi indicazione, da parte degli altri due ricorrenti, circa la volontà di coltivare le rispettive domande.

Diritto

La Grande Camera esamina la questione alla luce dell'art. 37, par. 1, CEDU, che consente alla Corte di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze conducano a ritenere che il ricorrente non intenda più mantenerlo, che la controversia sia stata risolta o che, per altra ragione, non sia più giustificato proseguirne l'esame. La Corte ricorda, tuttavia, che essa deve continuare l'esame del ricorso qualora ciò sia imposto dal rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Su questa base, la Corte distingue la posizione del sig. Vainik da quella degli altri due ricorrenti. Quanto al primo, rileva che egli era deceduto nel corso del procedimento dinanzi alla Grande Camera e che nessun erede o prossimo congiunto aveva manifestato la volontà di proseguire il ricorso in sua vece.

La Corte osserva, inoltre, che le principali fasi processuali della causa – inclusa la sentenza della Camera, la richiesta di rinvio alla Grande Camera e l'accoglimento di tale richiesta – erano state rese pubbliche mediante comunicati stampa e che la comunicazione indirizzata al sig. Vainik era stata consegnata a una persona residente presso l'indirizzo da lui indicato. Ciononostante, nessuno si era fatto avanti per proseguire la procedura. Ne consegue, per la Grande Camera, che non è più giustificato continuare l'esame del ricorso nella parte riguardante il sig. Vainik, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. c), CEDU.

Quanto ai sigg. Šmeljov e Tsajun, la Corte osserva che essi, nella fase dinanzi alla Grande Camera, erano privi di rappresentanza legale, in contrasto con quanto richiesto dal regolamento della Corte. Rileva, altresì, che essi non avevano mantenuto alcun contatto diretto con la Corte, non avevano comunicato il mutamento dei rispettivi indirizzi e non avevano informato la Cancelleria della circostanza, rilevante, del loro rilascio dall'istituto penitenziario. Anche dopo essere stati contattati ai rispettivi indirizzi privati, i due ricorrenti non avevano risposto all'invito della Corte a confermare la loro intenzione di proseguire il procedimento e a nominare un rappresentante legale. Tali circostanze inducono la Grande Camera a ritenere che essi non intendessero più mantenere i ricorsi, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), CEDU.

Restava dunque da stabilire se, nonostante tali circostanze, il rispetto dei diritti umani imponesse comunque la prosecuzione dell'esame della causa. A tal fine, la Corte verifica se il caso sollevasse questioni di particolare rilievo, tali da consentirle di chiarire, salvaguardare o sviluppare gli standard convenzionali, ovvero se esso presentasse un impatto capace di travalicare la situazione individuale dei ricorrenti.

La Corte risponde negativamente, osservando, in primo luogo, che i sigg. Šmeljov e Tsajun non si trovavano più in stato di detenzione e, pertanto, non erano più direttamente interessati dal divieto totale di fumo nelle carceri estoni. Inoltre, nessun altro ricorso era stato presentato contro l'Estonia in relazione alla medesima misura e non risultavano pendenti ricorsi analoghi contro altri Stati contraenti. Non emerge, dunque, una questione di rilevanza generale per l'intero spazio del Consiglio d'Europa, tale da rendere necessaria una pronuncia definitiva della Grande Camera. La Corte attribuisce, altresì, rilievo al fatto che il divieto fosse già stato sottoposto al controllo della Corte suprema estone, la quale ne aveva esaminato la base giuridica, le finalità perseguite e la proporzionalità, concludendo per la sua conformità alla Costituzione. Alla luce di tali elementi, la Grande Camera afferma l'insussistenza di circostanze speciali relative al rispetto dei diritti umani che richiedessero la prosecuzione dell'esame della causa.

La Corte precisa, infine, che la sentenza resa dalla Camera, nella parte relativa al merito, non è divenuta definitiva e deve considerarsi giuridicamente priva di effetti, essendo la causa stata definita dalla sentenza della Grande Camera. Per tali ragioni, all'unanimità, la Grande Camera decide di cancellare i ric. nn. 17982/21, 43852/21 e 44600/21 dal proprio ruolo.

Misure generali - Equa soddisfazione

In ragione della cancellazione dei ricorsi dal ruolo ai sensi dell'art. 37 CEDU, la Corte non procede all'esame del merito delle doglianze e non accorda alcuna somma a titolo di equa soddisfazione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

CAMERA

***Tonolo c. Italia*, decisione 5 maggio 2026, ricorso n. 7952/17 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 7 CEDU; Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Confisca per equivalente – Principio di solidarietà nel reato concorrenziale – Proporzionalità della misura – Cancellazione dal ruolo

Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano, veniva condannato dal Giudice dell'udienza preliminare (GUP) presso il Tribunale di Torino, a seguito di patteggiamento, alla pena (sospesa) di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di bancarotta fraudolenta. Con la medesima sentenza, il GUP ordinava la confisca per equivalente dell'intero ammontare del profitto del reato (pari a oltre 3,7 milioni di euro), applicando il principio della responsabilità solidale tra coimputati, senza specificare la quota di profitto effettivamente percepita dal ricorrente né i beni su cui rivalersi.

A seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione e della parziale esecuzione del provvedimento ablatorio su conti, auto e beni immobili del ricorrente e della figlia, l'interessato adiva la Corte EDU.

Nel 2025, a seguito di un mutamento giurisprudenziale interno (Cass., sez. un. pen., sent. 8 aprile 2025 n. 13783) con cui si escludeva l'applicabilità del principio di responsabilità in solido per la confisca per equivalente in quanto ritenuto sproporzionato, il GUP, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza del ricorrente riducendo la confisca alla sola quota individuale del profitto, per un importo pari a 370.000 euro.

Doglianze

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 CEDU (*nulla poena sine lege*) e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà), sostenendo che la confisca per equivalente dell'intero profitto del reato, calcolato in solido tra tutti i correi, non avesse una base giuridica prevedibile, risultasse palesemente sproporzionata e configurasse una sanzione a suo carico per la condotta dei coimputati. Lamentava, inoltre, la scarsa chiarezza della base normativa (art. 640-*quater* cod. pen.) in merito alla possibilità di confiscare il «profitto» anziché il «prezzo» del reato, prima delle modifiche legislative del 2012.

Diritto

La Corte esamina preliminarmente l'eccezione del Governo italiano sul mancato esaurimento dei rimedi interni in merito alla distinzione tra profitto e prezzo del reato. Rilevando che il ricorrente non aveva sollevato tale specifica doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, i giudici di Strasburgo dichiarano inammissibile tale parte del ricorso, ai sensi dell'art. 35, parr. 1 e 4, CEDU.

Per quanto riguarda la parte principale del ricorso, relativa all'applicazione della responsabilità solidale nella confisca per equivalente, la Corte si sofferma sull'impatto dei fatti sopravvenuti nel 2025.

Viene richiamato l'art. 37, par. 1, lett. b), CEDU, il quale consente di cancellare una causa dal ruolo quando la materia del contendere è stata risolta, a condizione che le circostanze lamentate non sussistano più e che sia stato offerto un adeguato ristoro per gli effetti di una potenziale violazione della Convenzione (v. *El Majjaoui e Stichting Toubia Moskee c. Paesi Bassi*, sent. 20 dicembre 2007, ric. n. 25525/03, par. 30; *Pisano c. Italia*, sent. 24 ottobre 2002, ric. n. 36732/97, par. 42).

Nel caso di specie, la Corte osserva che il GUP presso il Tribunale di Torino, applicando i principi di proporzionalità sanciti dalle Sezioni unite della Cassazione nel 2025, ha revocato la quota di confisca eccedente il profitto individuale del ricorrente. Di conseguenza, la situazione lesiva ha cessato di esistere.

Riguardo i rimedi, la Corte evidenzia che la riduzione del provvedimento a livello interno costituisce una riparazione sufficiente, atteso che il ricorrente avrebbe potuto ottenere, alle medesime condizioni, la restituzione di eventuali beni eccedenti la somma rideterminata.

In merito agli asseriti danni morali o materiali derivanti dall'impossibilità di intestare beni a proprio nome per diversi anni, la Corte rileva la genericità di tali allegazioni e l'assenza di tempestive richieste di equa soddisfazione (v. *Nagmetov c. Russia*, sent. 30 marzo 2017, ric. n. 35589/08, parr. 57-82).

Non ravvisando motivi legati al rispetto dei diritti umani che impongano la continuazione dell'esame, la Corte, all'unanimità, decide di cancellare dal ruolo la restante parte del ricorso.

Misure generali - Equa soddisfazione

La Corte dà atto del superamento del problema in ragione di quell'orientamento giurisprudenziale interno (Cass., sez. un. pen., sent. 8 aprile 2025, n. 13783) che ha sancito la contrarietà al principio di proporzionalità della confisca solidale per equivalente, escludendo la necessità di indicare ulteriori misure generali ai sensi dell'art. 46 CEDU.

Ai sensi dell'art. 43, par. 4, del Regolamento della Corte, pur avendo disposto la cancellazione dal ruolo, i giudici di Strasburgo reputano equo condannare lo Stato italiano al pagamento, entro tre mesi, della somma di 5.000 euro in favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese e dei costi legali sostenuti, più ogni eventuale imposta dovuta.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Petrignani e altri c. Italia*, sentenza 28 maggio 2026, ricorsi nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 7 CEDU; Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Confisca per equivalente – Confisca del profitto complessivo del reato in capo al singolo concorrente – Responsabilità solidale tra coautori – Legalità e prevedibilità della pena

Fatto

La vicenda traeva origine da tre ricorsi proposti contro l'Italia da soggetti nei cui confronti le autorità nazionali avevano disposto la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente non alla quota di profitto individualmente conseguita, bensì al profitto complessivo dei reati commessi insieme ad altri concorrenti, in applicazione del principio della responsabilità solidale.

Nel primo ricorso, il sig. Petrignani, commercialista, era stato accusato di avere prestato assistenza ad altri imputati e alle loro società nella commissione di reati tributari, nonché di avere partecipato a un'associazione per delinquere. Il ricorrente e il Pubblico Ministero concordavano una pena di un anno e otto mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. Il Pubblico Ministero chiedeva inoltre la confisca di 12.000 euro corrispondenti al compenso percepito dal ricorrente per l'assistenza prestata. Il sig. Petrignani non si opponeva e metteva la somma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il Giudice per le indagini preliminari di Torino, tuttavia, oltre ad applicare la pena concordata, disponeva la confisca per equivalente fino ad euro 5.047.500, pari al profitto complessivo dell'evasione fiscale realizzata dai concorrenti. Riteneva che la confisca avesse natura punitiva e che

ciascun concorrente potesse rispondere dell'intero profitto, ferma restando la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri coautori. La Corte di Cassazione confermava tale impostazione.

Nel secondo ricorso, il sig. Carbone era stato accusato, insieme ad altri, di truffa, falso e omessa esecuzione di lavori nell'ambito di un contratto pubblico. Secondo l'accusa, aveva falsamente attestato la conformità delle opere, inducendo l'amministrazione a versare il prezzo pattuito. Dopo il sequestro di euro 44.057,36 presenti sul suo conto corrente, il ricorrente ne chiedeva la restituzione. Le parti concordavano una pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto respingeva tuttavia la domanda e disponeva la confisca della somma, rilevando che essa risultava inferiore al profitto complessivo della truffa, pari a euro 725.022,27. La Corte di Cassazione confermava la decisione, affermando che la proporzionalità della confisca dovesse essere valutata in base al contributo del concorrente alla produzione del profitto complessivo e non alla quota da lui effettivamente percepita.

Nel terzo ricorso, il sig. Curci, consulente fiscale, era stato accusato di avere assistito numerose società nell'ambito di un vasto sistema di evasione fiscale realizzato tra il 2016 e il 2017, nonché di autoriciclaggio. Il Tribunale di Milano lo condannava a sei anni di reclusione e a euro 24.000 di multa, ritenendo che avesse svolto un ruolo essenziale nell'ideazione e nell'attuazione degli schemi evasivi. Il Tribunale quantificava il profitto complessivo dei reati in euro 36.431.324,03 e, constatata l'insufficienza delle somme disponibili presso le società coinvolte, disponeva la confisca dei beni del ricorrente fino a tale importo. La Corte d'appello confermava la decisione. La Corte di Cassazione, pur annullando parzialmente la sentenza ai fini della rideterminazione della pena, manteneva ferma la confisca fondata sulla responsabilità solidale.

Doglianze

I ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 7 CEDU. Secondo i sigg. Petrignani e Carbone, la confisca per equivalente, avendo natura punitiva, non poteva estendersi alle quote di profitto conseguite dagli altri concorrenti. Una misura di tale portata li avrebbe puniti per la condotta altrui, senza una valutazione individuale del ruolo svolto e dell'arricchimento effettivamente ottenuto.

Il sig. Curci ha sostenuto, in particolare, che la confisca disposta nei suoi confronti non avesse una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile. A suo avviso, l'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 e l'art. 322-*ter* cod. pen. consentivano di confiscare il profitto del reato o beni di valore equivalente, ma non autorizzavano a porre a carico di un solo concorrente anche le quote riferibili agli altri coautori.

Sotto il profilo dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, i ricorrenti denunciavano un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dei beni. La confisca aveva, infatti, superato il profitto individualmente conseguito e non era stata commisurata né alla gravità della condotta personale né all'effettivo vantaggio economico ottenuto.

Diritto

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara ricevibili le doglianze fondate sull'art. 7 CEDU e sull'art. 1 del Protocollo n. 1. Quanto all'art. 7, ha qualificato la confisca per equivalente come «pena» in senso convenzionale, tenuto conto della natura prevalentemente punitiva che la giurisprudenza interna le attribuiva all'epoca dei fatti.

Con riguardo ai sigg. Petrignani e Carbone, la Corte esclude che la confisca dell'intero profitto avesse comportato l'irrogazione di una pena per fatti commessi da terzi. Entrambi avevano definito il procedimento mediante patteggiamento e non avevano contestato la propria responsabilità per i reati dai quali era derivato il profitto. La misura era stata applicata in ragione del loro contributo alla commissione dei reati e alla produzione del profitto complessivo. Sussisteva quindi un collegamento sufficientemente chiaro tra la loro condotta e la confisca. Le censure riguardanti la mancata valutazione del ruolo individuale e la sproporzione dell'importo dovevano invece essere esaminate ai

sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1. La Corte conclude, pertanto, per la non violazione dell'art. 7 nei confronti dei sigg. Petrignani e Carbone.

Diversa è stata la conclusione relativa al sig. Curci. La Corte osserva che l'art. 322-ter cod. pen., applicabile ai reati tributari attraverso l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non prevede chiaramente la responsabilità solidale nella confisca per equivalente e non disciplina il caso di reati commessi da più concorrenti. Neppure l'art. 110 cod. pen. costituisce una base sufficiente. La disposizione stabilisce che tutti i concorrenti rispondono del medesimo reato, ma non consente di determinare una pena patrimoniale complessiva imputabile solidalmente a ciascuno. La Corte esclude che tale principio potesse derivare dall'art. 2055 cod. civ., relativo alla responsabilità civile, o dalla sola natura punitiva della confisca.

La Corte esamina, quindi, la giurisprudenza interna. Dal 2004, alcune pronunce della Corte di Cassazione avevano ammesso la confisca dell'intero profitto nei confronti di ciascun concorrente. Altre decisioni avevano invece limitato la misura alla quota individuale, quando identificabile. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 non aveva superato il contrasto e aveva dato luogo a interpretazioni divergenti. L'incertezza si era protratta per circa vent'anni ed era stata risolta soltanto da Cass. (sez. un. pen.), sent. 8 aprile 2025, n. 13783, che ha escluso la responsabilità solidale. Secondo tale decisione, la confisca deve essere limitata alla quota di profitto conseguita da ciascun concorrente; qualora le quote non possano essere determinate, devono presumersi uguali. La Corte EDU ritiene, quindi, che la giurisprudenza precedente non fosse sufficientemente coerente da rendere prevedibile la confisca dell'intero profitto nei confronti del sig. Curci. L'imprevedibilità era inoltre aggravata dall'assenza di criteri precisi per stabilire quale concorrente dovesse rispondere dell'intero importo e secondo quali modalità la somma dovesse essere ripartita. Pertanto, accerta la violazione dell'art. 7 CEDU nei confronti del sig. Curci.

Quanto all'art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte rileva che la confisca aveva costituito un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei beni.

Con riferimento al sig. Curci, richiama le conclusioni raggiunte sotto l'art. 7 CEDU. Poiché la misura non disponeva di una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, la Corte accerta anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, senza esaminare ulteriormente la proporzionalità dell'ingerenza.

Quanto ai sigg. Petrignani e Carbone, la Corte riconosce che la confisca dei proventi del reato perseguiva finalità di interesse generale: punire gli autori, dissuadere dalla commissione di reati ed evitare che l'attività criminale producesse vantaggi economici. Nel caso concreto, tuttavia, la misura aveva superato la quota di profitto effettivamente conseguita dai ricorrenti e non era stata commisurata al ruolo individuale o alla gravità della loro condotta. I giudici nazionali avevano applicato automaticamente la responsabilità solidale, senza verificare se il contributo dei singoli giustificasse la confisca dell'intero profitto. La misura non è risultata proporzionata neppure sotto il profilo ripristinatorio. Colpendo beni di valore superiore al vantaggio ottenuto, aveva posto i ricorrenti in una situazione patrimoniale peggiore rispetto a quella precedente alla commissione dei reati.

In proposito, la Corte non ritiene sufficiente la possibilità di esercitare l'azione di regresso. Tale rimedio aveva trasferito sui ricorrenti l'onere di recuperare dagli altri coautori le rispettive quote, benché tale compito dovesse spettare alle autorità nazionali. Inoltre, il recupero restava incerto, soprattutto in caso di insolvenza degli altri concorrenti. La Corte accertato, quindi, la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 anche nei confronti dei sigg. Petrignani e Carbone.

Misure generali - Equa soddisfazione

La Corte osserva che le giurisdizioni nazionali non avevano determinato le quote di profitto riferibili ai singoli ricorrenti. Non può, quindi, quantificare direttamente il danno patrimoniale e ritiene che la

riapertura dei procedimenti interni e il riesame delle confische costituissero il rimedio più appropriato. In proposito, richiama l'art. 628-*bis* cod. proc. pen., che consente di adottare le misure necessarie a eliminare le conseguenze di una violazione accertata dalla Corte EDU, e rigetta le domande relative al danno patrimoniale.

A titolo di danno non patrimoniale, accordato 2.000 euro al sig. Petrignani, 3.000 euro al sig. Carbone e 5.000 euro al sig. Curci. Riconosce, infine, al solo sig. Curci 10.000 euro per costi e spese sostenuti dinanzi alla Corte.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Ciotta c. Italia*, sentenza 4 giugno 2026, ricorso n. 368/21 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 3 CEDU; Art. 5, parr. 1 e 5, CEDU; Art. 6, par. 1, CEDU; Art. 34 CEDU; Art. 46 CEDU

Diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie – REMS – Trattamento penitenziario

Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di atti persecutori commessi ai danni dell'ex compagna, nell'ambito del quale egli veniva dapprima sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, successivamente agli arresti domiciliari e, infine, alla custodia cautelare in carcere.

Nel corso del procedimento emergeva che il ricorrente era affetto da un grave disturbo delirante di tipo persecutorio. Una perizia psichiatrica accertava che, al momento dei fatti, egli era incapace di intendere e di volere e presentava una condizione di pericolosità sociale.

Il 10 luglio 2020 il Tribunale di Roma disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con il collocamento del ricorrente in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Con successiva sentenza del 30 luglio 2020, il medesimo tribunale lo assolveva per vizio totale di mente e disponeva l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS per una durata non inferiore a un anno.

Nonostante tali provvedimenti, il ricorrente rimaneva detenuto presso il carcere di Regina Coeli a causa dell'indisponibilità di posti nelle REMS. Durante la detenzione riceveva assistenza psichiatrica e trattamento farmacologico, ma continuava a permanere in un istituto penitenziario ordinario, senza poter accedere a un percorso terapeutico adeguato. Soltanto nel marzo 2021 veniva trasferito in una comunità terapeutica, anche a seguito della misura provvisoria indicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 39 del proprio Regolamento.

Doglianze

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 3 CEDU, sostenendo che il protratto mantenimento in carcere, nonostante le gravi condizioni psichiatriche dalle quali era affetto, lo avesse privato delle cure adeguate al proprio stato di salute.

Egli deduceva inoltre la violazione dell'art. 5, parr. 1 e 5, CEDU, sostenendo che la detenzione successiva al provvedimento di collocamento in REMS fosse priva di una base legale conforme alla Convenzione e lamentando l'assenza di un rimedio idoneo a ottenere il risarcimento per tale illegittima privazione della libertà.

Invocando l'art. 6, par. 1, CEDU, denunciava altresì la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie che avevano disposto il suo trasferimento in REMS e, successivamente, in una comunità terapeutica. Infine, lamentava la violazione dell'art. 34 CEDU, sostenendo che lo Stato avesse ritardato l'esecuzione della misura provvisoria indicata dalla Corte ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.

Diritto

Con riferimento all'art. 3 CEDU, la Corte osserva che il ricorrente versava in una condizione di particolare vulnerabilità a causa della grave patologia psichiatrica dalla quale era affetto. Pur riconoscendo che egli aveva ricevuto assistenza medica e trattamento farmacologico durante la detenzione, rileva che il mantenimento in carcere gli aveva impedito di beneficiare di un programma terapeutico individualizzato, quale quello assicurato dal ricovero in una struttura psichiatrica di sicurezza e, successivamente, nelle REMS. Conclude, pertanto, per la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale.

Quanto all'art. 5, par. 1, CEDU, la Corte distingue le diverse fasi della privazione della libertà. Per quanto concerne la detenzione intercorsa tra il 26 aprile e il 9 luglio 2020, la ritiene compatibile con la Convenzione ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. c), in quanto giustificata dalla necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati.

Diversamente, con riguardo al periodo successivo al provvedimento di collocamento in REMS del 10 luglio 2020, la Corte afferma che la detenzione non soddisfacesse i requisiti richiesti dall'art. 5, par. 1, lett. e), CEDU. In particolare, sottolinea che la mancanza di posti disponibili nelle REMS, costituendo una ragione meramente amministrativa, non potesse giustificare il mantenimento di persone affette da disturbi mentali in un istituto penitenziario ordinario. Ricorda, inoltre, che la detenzione in una struttura psichiatrica di sicurezza non assolve soltanto a finalità di protezione della collettività, ma deve anche garantire all'interessato un trattamento terapeutico adeguato, volto al miglioramento delle sue condizioni di salute e alla riduzione della pericolosità sociale. La Corte ravvisa un'ulteriore violazione dell'art. 5, par. 1, con riferimento alla detenzione subita tra il 22 e il 25 febbraio 2021, ritenuta priva di base legale.

La Corte accerta, altresì, la violazione dell'art. 5, par. 5, CEDU, rilevando l'assenza, nell'ordinamento italiano, di un rimedio che consentisse al ricorrente di ottenere, con un sufficiente grado di certezza, il risarcimento per le violazioni dell'art. 5, par. 1, riscontrate nel caso di specie.

Con riguardo all'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte osserva che le decisioni nazionali che disponevano il trasferimento del ricorrente in REMS e, successivamente, in una comunità terapeutica erano rimaste ineseguite per un periodo significativo. Tale situazione ha compromesso l'effettività del diritto di accesso a un tribunale. La Corte precisa, inoltre, che tale diritto sarebbe svuotato di contenuto se una decisione giudiziaria definitiva possa rimanere ineseguita per un periodo prolungato e accerta la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Infine, la Corte ritiene che il ritardo di 33 giorni nell'esecuzione della misura provvisoria indicata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento integrasse una violazione dell'art. 34 CEDU, avendo ostacolato l'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale. Osserva che la mancanza di posti disponibili nelle REMS non potesse giustificare tale ritardo, essendo dovere dello Stato organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti.

Misure generali - Equa soddisfazione

Ai sensi dell'art. 46 CEDU, la Corte evidenzia l'esistenza di un problema strutturale connesso alla persistente insufficienza di posti nelle REMS e alle difficoltà nel reperire adeguate soluzioni di accoglienza nelle comunità terapeutiche. Richiama, quindi, lo Stato italiano all'adozione di misure generali idonee a garantire la tempestiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il collocamento di persone affette da gravi disturbi mentali in strutture terapeutiche adeguate.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte accorda al ricorrente 30.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. Riconosce, inoltre, riconosciuto 15.000 euro per spese e competenze sostenute nel procedimento a Strasburgo, disponendone il pagamento diretto ai difensori del ricorrente.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Albertani c. Italia*, sentenza 4 giugno 2026, ricorso n. 15994/20 [[testo integrale](#)]**

Art. 3 CEDU; Art. 5, parr. 1 e 4, CEDU; Art. 13 CEDU

Detenzione di persona con disturbi psichiatrici – Chiusura degli OPG – Assenza di base legale – Cure insufficienti

Fatto

La vicenda traeva origine dal ricorso di una cittadina italiana, arrestata nel 2009 per gravi reati commessi ai danni dei propri familiari. Nel corso del procedimento penale veniva sottoposta a diverse perizie psichiatriche, che giungevano a conclusioni divergenti circa la sua capacità di intendere e di volere. Il Giudice dell'udienza preliminare, nel 2011, riteneva prevalente la perizia che attestava una parziale incapacità, condannandola a vent'anni di reclusione e disponendo una misura di sicurezza da eseguire in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) per tre anni, con priorità rispetto alla pena, al fine di consentire l'immediato avvio di un percorso terapeutico.

La ricorrente veniva quindi collocata nell'OPG di Castiglione delle Stiviere, dove intraprendeva un trattamento multidisciplinare comprendente terapia farmacologica, psicoterapia e attività formative. Nel 2014, il giudice di sorveglianza rilevava un miglioramento, pur permanendo un quadro psichiatrico critico, e stabiliva che la misura di sicurezza potesse essere sostituita, al termine della pena, dalla libertà vigilata con collocamento in una struttura terapeutica. Riteneva, tuttavia, che il suo stato mentale fosse ancora incompatibile con il trasferimento in carcere, confermando la necessità del regime previsto dall'art. 148 cod. pen. e, conseguentemente, la permanenza in OPG.

Nel frattempo, la riforma del 2015 disponeva la chiusura degli OPG e la loro sostituzione con le REMS. Poiché queste ultime erano destinate esclusivamente all'esecuzione delle misure di sicurezza e non ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 148 cod. pen., la ricorrente non poteva più permanere nella struttura. Nonostante i pareri medici contrari, che segnalavano il rischio di regressione, episodi di automutilazione e l'interruzione del percorso terapeutico, l'amministrazione penitenziaria ne disponeva il trasferimento presso la casa circondariale di San Vittore.

In carcere, inizialmente collocata nell'infermeria, la ricorrente manifestava malesseri, insonnia, episodi dissociativi e un peggioramento del quadro emotivo. Le relazioni psichiatriche del 2015 e del 2016 confermavano che il percorso terapeutico non fosse più adeguato. Pur essendo successivamente trasferita in una sezione ordinaria, con la possibilità di lavorare e di ricevere visite mediche regolari, continuava ad avere bisogno di un percorso psicoterapeutico strutturato, non disponibile nell'istituto penitenziario.

Le richieste di sospensione della pena o di applicazione di misure alternative venivano respinte dal tribunale di sorveglianza, che riteneva inapplicabili gli artt. 146 e 147 cod. pen. in assenza di patologie fisiche e considerava il regime previsto dall'art. 148 cod. pen. non più attuabile dopo la chiusura degli OPG. Nel 2017, anche un ulteriore ricorso, volto a denunciare il vuoto normativo e la mancata collocazione in un'articolazione per la tutela della salute mentale (ATSM), veniva archiviato senza ulteriori provvedimenti.

Tra il 2018 e il 2020 la ricorrente presentava nuovi episodi dissociativi, aggravati dalla pandemia da Covid-19, che riduceva ulteriormente le attività trattamentali e gli incontri psicologici. Solo a partire dal 2021 iniziava un percorso terapeutico più stabile, caratterizzato dalla concessione di permessi di uscita e dall'avvio di un trattamento psicoterapeutico esterno. Nel biennio 2023-2024 il quadro clinico migliorava sensibilmente, con una riduzione della terapia farmacologica e una progressiva stabilizzazione delle condizioni psichiche.

Con sentenza 20 febbraio 2019 n. 99, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, co. 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentiva l'applicazione della detenzione domiciliare anche ai detenuti affetti da grave infermità psichica. La Corte osservava che, a seguito della chiusura degli OPG, il regime previsto dall'art. 148 cod. pen.

non era più concretamente attuabile, determinando un vuoto di tutela per i detenuti affetti da gravi disturbi mentali, i quali potevano beneficiare unicamente dei servizi sanitari disponibili all'interno dell'istituto penitenziario. Pur evidenziando la necessità di un organico intervento legislativo, la Corte riteneva prioritario assicurare a tali detenuti la possibilità di accedere a una misura alternativa alla detenzione, in particolare alla detenzione domiciliare. A seguito della pronuncia, l'art. 47-ter ord. pen. diveniva pertanto applicabile anche ai casi di grave patologia psichiatrica.

Doglianze

Nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte EDU, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 3 CEDU, poiché la detenzione in carcere, priva di un adeguato percorso psicoterapeutico, aveva aggravato la sua patologia, esponendola a episodi dissociativi, depressione e rischio di automutilazione; la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU, poiché il trasferimento dall'OPG al carcere era avvenuto senza una base legale, in contrasto con la decisione del giudice di sorveglianza che ne aveva dichiarato l'incompatibilità; la violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU, per l'assenza di un rimedio effettivo che consentisse di contestare la legalità della detenzione o la sua compatibilità con lo stato psichico; la violazione dell'art. 13 CEDU, poiché non esisteva alcun rimedio preventivo o compensativo per denunciare il vuoto normativo creato dalla chiusura degli OPG e per l'impossibilità di accedere a misure alternative.

Diritto

La Corte osserva, innanzitutto, che le doglianze sollevate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5, parr. 1 e 4, CEDU riguardavano non solo l'adeguatezza del trattamento dei disturbi mentali in carcere, ma anche la legittimità della sua collocazione e della protrazione della detenzione nell'istituto penitenziario.

La Corte esamina, quindi, l'eccezione preliminare sollevata dal Governo, secondo cui la ricorrente non avrebbe esaurito i rimedi interni, non avendo nuovamente richiesto gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. dopo Corte cost., sent. 19 aprile 2019 n. 99. Osserva che tale rimedio, pur essendo divenuto applicabile anche ai detenuti affetti da grave infermità psichica, non avrebbe comunque consentito di contestare la legittimità della detenzione, ma soltanto la sua compatibilità con lo stato di salute della ricorrente. Respinge, pertanto, l'eccezione del Governo.

Con riguardo alle doglianze formulate ai sensi degli artt. 3 e 13 CEDU, la Corte ricorda che, affinché il sistema di tutela dei diritti dei detenuti garantiti dall'art. 3 sia effettivo, i rimedi preventivi e quelli compensativi devono coesistere e operare in modo complementare. Il rimedio preventivo deve essere idoneo a impedire la prosecuzione della violazione o a migliorare le condizioni di detenzione, mentre, una volta cessata la situazione lesiva, deve essere disponibile un rimedio volto a ottenere il risarcimento del danno. Ritiene, quindi, opportuno distinguere il periodo di detenzione anteriore e quello successivo alla pubblicazione di Corte cost., sent. 19 aprile 2019 n. 99.

Con riferimento al primo periodo, osserva che la ricorrente non disponeva di alcun rimedio, né preventivo né compensativo. Per il periodo successivo, rileva, invece, che il rimedio previsto dall'art. 47-ter ord. pen. costituiva un rimedio preventivo effettivo, del quale la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi. Osserva, nondimeno, che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, non era previsto alcun rimedio compensativo che le consentisse di ottenere una valutazione della situazione già subita. Per tale ragione respinge l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni con riguardo alla domanda di carattere compensativo. Conclude, quindi, che le doglianze formulate ai sensi degli artt. 3 e 13 CEDU, limitatamente al periodo di detenzione successivo alla pubblicazione della sentenza n. 99/2019, dovessero essere dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art. 35, parr. 1 e 4, CEDU, per mancato esaurimento dei rimedi interni.

Nel merito delle doglianze formulate ai sensi dell'art. 3 CEDU, la Corte rileva che la ricorrente era affetta da gravi disturbi psichiatrici che richiedevano un percorso terapeutico strutturato, in particolare

psicoterapeutico, ritenuto necessario sia dai medici dell'OPG sia dai sanitari dell'istituto penitenziario. Osserva che tale percorso non era stato attuato per diversi anni e che le relazioni mediche avevano evidenziato l'impossibilità di assicurare in carcere il trattamento richiesto. Rileva, inoltre, che le condizioni materiali della detenzione aggravavano ulteriormente la particolare vulnerabilità della ricorrente. Pur riconoscendo che, negli anni successivi, le sue condizioni cliniche erano progressivamente migliorate, la Corte conclude che, per un periodo significativo, ella non aveva ricevuto cure adeguate. Ritene, in conclusione, superata la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU, accertandone la violazione.

Quanto all'art. 5, par. 1, CEDU, la Corte afferma che il trasferimento dall'OPG al carcere non costituisse un semplice mutamento delle modalità di esecuzione della detenzione, bensì una nuova privazione della libertà, che avrebbe richiesto una base legale chiara, prevedibile e conforme alla decisione giudiziaria che aveva disposto l'internamento in OPG. Osserva che tale decisione non era mai stata revocata e che la collocazione presso un'ATSM trovava fondamento soltanto in un accordo amministrativo, privo di una specifica base legislativa e, pertanto, non idoneo a sostituire il regime previsto dall'art. 148 cod. pen. Su tali basi, accerta la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU.

Infine, la Corte ha constatato che la ricorrente non disponeva di alcun rimedio effettivo per contestare la legittimità della detenzione né per denunciare l'inadeguatezza delle cure ricevute. Pertanto, dichiara la violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU e dell'art. 13 CEDU, in combinato disposto con l'art. 3.

Misure generali - Equa soddisfazione

La Corte condanna lo Stato italiano al pagamento di: a) 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno; b) 10.000 euro a titolo di spese e onorari.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia*, sentenza 11 giugno 2026, ricorso n. 49687/16 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 9 CEDU; Art. 14 CEDU; Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Discriminazione – Intesa tra Stato e confessioni (art. 8 Cost.) – Meccanismo di finanziamento pubblico delle confessioni – Impossibilità prolungata per un'associazione di concludere un'intesa

Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, associazione religiosa presente in Italia dal 1903, con sede a Roma, e riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1986.

A partire dal 1977, la Congregazione tentava ripetutamente di avviare con lo Stato italiano una procedura di intesa ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost. Le trattative venivano effettivamente avviate nel 1997 e conducevano alla sottoscrizione di un primo testo il 20 marzo 2000, che non veniva mai approvato dal Parlamento. Una seconda intesa, sostanzialmente identica, salvo alcuni aggiornamenti valutari e normativi, veniva firmata il 4 aprile 2007 e trasmessa al Senato soltanto nel 2010; anche tale *iter*, tuttavia, si arrestava nel 2012, quando alcuni parlamentari sollevavano obiezioni con riguardo alle convinzioni dei fedeli della Congregazione in materia di trasfusioni di sangue e di obiezione di coscienza. Un terzo testo, sottoscritto il 10 novembre 2014, era seguito dalla riapertura delle trattative su impulso del Ministero della salute e, successivamente, dal pressoché totale silenzio del Governo italiano che, dal 2016, non incoraggiava più alcuna trattativa per la stipula dell'intesa né forniva una motivazione ufficiale del proprio comportamento.

Proprio dalla prolungata impossibilità per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di stipulare un'intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost., traeva origine il ricorso in esame. In mancanza di un'intesa, la Congregazione non poteva beneficiare del sistema del c.d. otto per mille dell'IRPEF, introdotto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, che, in sostituzione del precedente sistema di finanziamento diretto della Chiesa cattolica, riservava una quota pari all'8% del gettito dell'IRPEF, oltre che allo Stato per finalità sociali e umanitarie, alle confessioni religiose che avessero concluso un'intesa.

Doglianze

Invocando gli artt. 14 (divieto di discriminazione) e 9 CEDU (libertà di coscienza, di pensiero e di religione), unitamente all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà), la Congregazione lamentava il rifiuto dello Stato italiano di concludere un'intesa ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost., ritenuto ingiustificato, e considerando tale reiterato diniego una violazione del suo diritto (e quello dei suoi membri) a manifestare e esercitare liberamente la propria religione.

A sostegno delle proprie doglianze, la Congregazione ha posto in evidenza la disparità di trattamento rispetto ai tredici culti che, tra il 1984 e il 2021, hanno concluso intese regolarmente approvate per legge, pur trovandosi, a suo parere, in una «posizione comparabile»¹.

Diritto

Alla luce delle circostanze del caso di specie, e nonostante la discrezionalità di cui indubbiamente godono le autorità nazionali in materia, la Corte riconosce la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 9 CEDU (libertà di coscienza, di pensiero e di religione) e con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà).

A parere della Corte la differenza di trattamento – in relazione al regime fiscale ma, più in generale, quanto alla possibilità concreta di stipulare un'intesa – tra la ricorrente e le tredici confessioni religiose già menzionate non trova alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, a nulla rilevando le argomentazioni addotte dal Governo italiano relative alla mancata condivisione di alcune posizioni ideologiche della Congregazione (tra le altre, il rifiuto di svolgere compiti militari, di votare e di ricevere trasfusioni di sangue); mancata condivisione che avrebbe, appunto, determinato il contestato diniego di apertura di nuove negoziazioni.

La Corte sottolinea, poi, che lo Stato deve essere neutrale e imparziale nei rapporti con religioni, culti e credenze; salvo casi davvero eccezionali, il diritto alla libertà di religione come inteso nella Convenzione impedisce qualsiasi valutazione da parte dello Stato della legittimità delle credenze religiose o del modo in cui esse vengono espresse (viene richiamato in tal senso la sentenza resa nel caso *Association Les Témoins de Jehovah v. France*, in specie par. 48).

Misure generali - Equa soddisfazione

Entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'art. 44, par. 2, CEDU, lo Stato italiano dovrà corrispondere alla Congregazione: 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; 8.000 euro per i costi e le spese sostenuti. Tali importi saranno maggiorati in base al tasso di interesse marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo.

Opinione dissenziente

¹ Alla data della sentenza della Corte, l'Italia aveva, invece, concluso intese con tredici confessioni religiose: Tavola valdese (1984), Assemblee di Dio in Italia (1988), Avventisti (1988), Unione Comunità Ebraiche (1989), Battisti (1995), Luterani (1995), Chiesa Ortodossa (2012), Mormoni (2012), Chiesa Apostolica (2012), Unione Buddhista Italiana (2012), Unione Induista (2012), Soka Gakkai (2016), Chiesa d'Inghilterra (2021).

La Corte – senza rinunciare a «dialogare» con il legislatore italiano – ha sollevato il problema della procedura di stipula delle intese, ritenuta poco trasparente e rimessa esclusivamente a una valutazione politica e discrezionale, come confermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2016.

Tale profilo è stato ripreso nell’opinione separata dei giudici Krenc e Chablais, i quali, pur concordando con il dispositivo della sentenza resa nei confronti dell’Italia, hanno espresso riserve sul percorso argomentativo seguito dalla maggioranza. A loro avviso, la Corte avrebbe dovuto limitarsi a rilevare – come già nella sentenza *Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht c. Belgique* – l’assenza, nell’ordinamento italiano, di garanzie sufficienti contro trattamenti discriminatori, senza addentrarsi nell’esame sostanziale delle ragioni poste a fondamento del rifiuto di concludere l’intesa.

Come la stessa Corte ha ricordato, non esiste un unico modello di relazioni tra Stato e comunità religiose in Europa. Al contrario, il panorama europeo è caratterizzato da una pluralità di modelli costituzionali, riconducibili, in via di sintesi, alla presenza di una Chiesa di Stato, a un regime di separazione tra Stato e organizzazioni religiose ovvero a sistemi fondati su rapporti di tipo concordatario, prevalenti nella maggior parte degli ordinamenti europei. Tutti questi modelli sono compatibili con l’art. 9 CEDU, purché lo Stato, quale che sia il sistema prescelto, abbia predisposto criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per consentire alle confessioni religiose di accedere agli eventuali benefici previsti dall’ordinamento.

Secondo i giudici dissenzienti, il problema non risiedeva nell’intervento del Parlamento – espressione dell’organo democratico per eccellenza – nell’ambito del procedimento di approvazione delle intese, bensì nell’assenza di rimedi effettivi avverso l’eventuale diniego o la mancata approvazione parlamentare, circostanza idonea ad accrescere il rischio di trattamenti discriminatori, come già evidenziato dalla Corte nella sentenza *Association «Romuva» de l’ancienne religion balte c. Lituania*.

Ed era proprio su tale profilo metodologico che, secondo i due giudici, la Corte avrebbe dovuto concentrare il proprio sindacato, anziché procedere a una valutazione nel merito delle ragioni poste a fondamento della mancata conclusione dell’intesa, tanto più che tali ragioni non erano mai state formalizzate né comunicate ufficialmente all’associazione ricorrente, ma erano state prospettate soltanto successivamente, nell’ambito della difesa svolta dal Governo dinanzi alla Corte europea.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

E ANCORA:

***Dziurda e altri c. Polonia*, misure cautelari 5 maggio 2026, ricorso n. 17392/26 [\[testo integrale\]](#)**

Fatto

La vicenda traeva origine dal ricorso di quattro operatori del diritto, eletti giudici del Tribunale costituzionale polacco, che denunciavano l’impossibilità di assumere e di esercitare le proprie funzioni.

Il 13 marzo 2026 la camera bassa del Parlamento polacco, il Sejm, eleggeva i ricorrenti, insieme ad altre due persone, giudici della Corte costituzionale per un mandato di nove anni. Secondo il diritto polacco, i giudici eletti dal Sejm avrebbero assunto le proprie funzioni dopo aver prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia.

Dalla loro elezione, i ricorrenti chiedevano, senza successo, che il Presidente della Repubblica consentisse loro di prestare giuramento. Infine, il 9 aprile 2026, prestavano giuramento, tra gli altri, dinanzi al Presidente del Sejm e successivamente trasmettevano al Presidente della Repubblica una copia notarile del giuramento. Tuttavia, non veniva loro consentito di assumere le funzioni di giudici della Corte costituzionale.

Nel frattempo, la Corte costituzionale conduceva un procedimento (causa n. K3/26) relativo a un ricorso presentato da un gruppo di deputati del Sejm, i quali sostenevano che le disposizioni legislative sulla base delle quali i ricorrenti erano stati eletti fossero incostituzionali. L'udienza veniva fissata per il 12 maggio 2026.

Il 30 aprile 2026 i ricorrenti chiedevano alla Corte europea l'adozione di misure provvisorie, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, nei confronti della Repubblica di Polonia e, in particolare, del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica, al fine di poter assumere ed esercitare con effetto immediato le funzioni di giudici della Corte costituzionale.

Nella richiesta di misure provvisorie, i ricorrenti lamentavano che, pur essendo stati legittimamente eletti giudici della Corte costituzionale e pur avendo prestato giuramento, non fosse stato loro consentito di assumere ed esercitare le relative funzioni giurisdizionali. Sostenevano, pertanto, di essere formalmente titolari dell'ufficio giudiziario e che il loro mandato avesse già iniziato a decorrere, pur essendo del tutto impossibilitati a esercitare le relative funzioni. A loro avviso, tale situazione aveva già prodotto conseguenze concrete sul loro status giuridico e professionale, avendo rinunciato ai precedenti incarichi, e si estendeva oltre la loro situazione personale, comportando gravi rischi per l'ordine costituzionale interno e per la tutela dei diritti individuali, nonché minando la fiducia dei cittadini nello Stato. I ricorrenti richiamaavano, infine, la perdurante crisi dello Stato di diritto in Polonia e invocavano gli artt. 6, 8 e 13 CEDU.

Diritto

Il 5 maggio 2026 la Corte ha deciso, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento del procedimento dinanzi ad essa, di disporre in via provvisoria al Governo polacco, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, che «lo Stato convenuto debba assicurare che le sue autorità competenti si astengano dall'ostacolare l'assunzione e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei ricorrenti come giudici della Corte costituzionale, fino all'adozione di ogni ulteriore decisione sulla richiesta di misure provvisorie presentata dai ricorrenti».

La Corte ha altresì deciso di dare immediata comunicazione della misura adottata al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e di chiedere al Governo polacco, ai sensi dell'art. 54, par. 2, lett. a), del Regolamento della Corte, di trasmettere informazioni sulla situazione dei ricorrenti entro il 20 maggio 2026.

La Corte ha indicato che la decisione è stata adottata alla luce di *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, sent. 7 maggio 2021, ric. n. 4907/18, nonché dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia, al fine di garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà (v. *Grzęda c. Polonia*, G.C., sent. 15 marzo 2022, ric. n. 43572/18, par. 324).

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Sobczyńska e altri c. Polonia*, sentenza 21 maggio 2026, ricorso n. 62765/14 [\[testo integrale\]](#)**

I ricorrenti partecipavano ad una procedura di selezione per la copertura di posti giudiziari vacanti di ruolo. All'esito, il Consiglio Nazionale della Magistratura (NCJ) presentava una proposta ufficiale al Presidente della Repubblica affinché procedesse alla loro nomina.

Il Presidente della Repubblica decideva, tuttavia, di rifiutare la nomina dei ricorrenti ai posti giudiziari vacanti. Tale diniego veniva adottato senza fornire alcuna motivazione scritta e senza l'emissione di un provvedimento ufficiale formale. I ricorrenti adivano, pertanto, i tribunali amministrativi e la Corte Costituzionale interna, i quali rifiutavano di esaminare il merito delle domande, dichiarando le decisioni di nomina del Capo dello Stato sottratte alla giurisdizione e al controllo degli organi giudiziari.

Di conseguenza, i ricorrenti si rivolgevano alla Corte ED, lamentando la violazione del diritto di accesso ad un tribunale (art. 6, par. 1, CEDU); a loro avviso, se interpretata nel senso di riconoscere al Capo dello Stato una discrezionalità assoluta e non soggetta a controllo, la normativa interna si sarebbe posta, tra l'altro, in contrasto con le garanzie dello Stato di diritto.

Diritto

La Corte esamina, in primo luogo, l'eccezione sollevata dal Governo polacco circa l'inapplicabilità dell'art. 6, par. 1, CEDU, fondata sull'asserita assenza di un "diritto" tutelato dall'ordinamento interno e sullo *status* di pubblici dipendenti dei ricorrenti. Rileva che, pur non sussistendo un diritto automatico alla nomina a giudice, l'ordinamento polacco garantiva il diritto alla parità di accesso alla funzione pubblica e chiarisce che l'oggetto della controversia non riguardava la nomina in sé, bensì il diritto a una procedura equa e trasparente di esame della candidatura, al riparo da decisioni arbitrarie.

Al fine di stabilire se lo Stato potesse escludere i ricorrenti dalle garanzie convenzionali in ragione del loro *status* di magistrati, la Corte applica il test elaborato nella sentenza *Eskelinen*, concentrando la propria analisi sulla seconda condizione da esso posta, concernente la giustificazione dell'esclusione del diritto di accesso ad un tribunale sulla base di motivi oggettivi nell'interesse dello Stato. La risposta della Corte è negativa.

Essa osserva che l'arbitrarietà nelle nomine giudiziarie negava il principio dello Stato di diritto e comprometteva la fiducia del pubblico nella magistratura, il mantenimento dell'equilibrio istituzionale e le prerogative del Presidente della Repubblica non potendo giustificare la completa sottrazione di tali atti al controllo giurisdizionale. Pertanto, ritiene applicabile l'art. 6, par. 1, CEDU.

Nel merito, la Corte rileva che i ricorrenti vantavano una legittima aspettativa a una valutazione obiettiva delle proprie candidature, avendo ottenuto tutti i nulla osta e l'approvazione del Consiglio nazionale della magistratura (NCJ) sulla base di criteri di competenza e integrità. Osserva che la condotta del Presidente della Repubblica, il quale aveva rifiutato la nomina senza fornire alcuna motivazione, disattendendo la proposta dell'organo di autogoverno e omettendo l'adozione di un provvedimento formale impugnabile, aveva privato i ricorrenti di qualsiasi tutela contro il rischio di arbitrarietà. La Corte evidenzia, inoltre, che gli standard internazionali e quelli del Consiglio d'Europa imponevano il rispetto dei principi di correttezza procedurale e trasparenza nelle procedure di nomina dei magistrati, quali garanzie dell'indipendenza del potere giudiziario. Pur riconoscendo che i candidati non vantavano un diritto soggettivo alla nomina, conclude che l'assoluta assenza di un controllo giurisdizionale volto a verificare la legittimità e la non arbitrarietà della procedura avesse leso la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale.

Ai sensi dell'art. 46 CEDU, La Corte prende atto di ciò che la violazione riscontrata discendeva da un'interpretazione giurisprudenziale e da una prassi istituzionale interna che escludevano i dinieghi di nomina presidenziale da qualsiasi controllo di legalità. Evidenzia, pertanto, la necessità che l'ordinamento interno appronti tutele giurisdizionali effettive idonee a prevenire l'arbitrio nelle nomine, a salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Fal c. Spagna, sentenza 12 maggio 2026, ricorso n. 25828/23 [\[testo integrale\]](#)

Il caso riguardava l'espulsione del ricorrente, il sig. Najib Fal, dalla Spagna, accompagnata da un divieto di ingresso per dieci anni, disposto per motivi connessi al suo coinvolgimento in attività ritenute contrarie alla sicurezza nazionale.

Nel 2019 le autorità spagnole avviavano nei suoi confronti un procedimento di espulsione prioritaria per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale. Tale decisione traeva fondamento da rapporti di polizia che lo individuavano quale leader di una rete di reclutamento jihadista per l'ISIS operante all'interno di diversi centri musulmani, tra cui la Brigada Al Andalus, impegnata in attività di radicalizzazione e nell'invio di mujaheddin in Siria e in Iraq. Sebbene tali indagini non fossero sfociate in un'incriminazione, veniva disposta la sua espulsione, unitamente a un divieto di ingresso nel territorio spagnolo per dieci anni. Il ricorrente veniva quindi rimpatriato in Marocco nel giugno 2019.

Nel febbraio 2020 il difensore del sig. Fal proponeva ricorso dinanzi alla Sezione amministrativa dell'Audiencia Nacional, denunciando la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del principio di presunzione di innocenza e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché l'eccessiva genericità e imprecisione della motivazione del provvedimento di espulsione. L'Audiencia Nacional respingeva il ricorso e confermava il provvedimento di espulsione, ritenendo che l'assenza di una condanna penale non fosse idonea a precludere l'adozione della misura amministrativa, la quale trovava autonomo fondamento nelle esigenze di tutela della sicurezza nazionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei fatti contestati. Quanto alla dedotta carenza di specificità delle indagini, osservava che non fosse necessario riportarne dettagliatamente il contenuto, purché – come era accaduto nella specie – il provvedimento desse conto del loro esito e individuasse con sufficiente chiarezza la condotta contestata.

Con riguardo alle doglianze relative alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'Audiencia Nacional osservava che i legami del ricorrente con la Spagna, comprese le sue circostanze familiari, erano già stati valutati approfonditamente dall'autorità amministrativa. Riteneva, pertanto, che la misura dell'espulsione rappresentasse un adeguato bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale e che risultasse proporzionata agli obiettivi perseguiti. Infine, l'Audiencia Nacional riteneva che l'ordine di espulsione e il conseguente divieto decennale di ingresso fossero adeguatamente motivati e conformi al principio di proporzionalità, ribadendo che il terrorismo costituiva una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà sui quali si fondava l'Unione europea.

Diritto

La Corte EDU respinge il ricorso del sig. Najib Fal. In linea di principio, la Corte ribadisce che, salvo obblighi convenzionali, gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la residenza degli stranieri nei loro territori. La Convenzione non garantisce il diritto a un cittadino straniero di entrare o risiedere in un determinato Paese e, nell'adempimento del loro compito di mantenere l'ordine pubblico, gli Stati contraenti hanno il potere di espellere cittadini stranieri condannati per reati o che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale (v. *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], sent. 13 dicembre 2012, ric. n. 22689/07, par. 77; *Kaushal e altri c. Bulgaria*, sent. 2 settembre 2010, ric. n. 1537/08, par. 28).

Quanto alla verifica di un giusto equilibrio tra i diritti dell'individuo e gli interessi della comunità nel suo complesso, tenendo conto del margine di apprezzamento dello Stato, nei casi riguardanti l'espulsione dei migranti insediati, la Corte ricorda di aver identificato diversi criteri rilevanti, tra cui: la natura e la gravità del comportamento tenuto; la durata della residenza dell'individuo nello Stato ospitante; il tempo trascorso dagli eventi rilevanti e il comportamento dell'individuo durante tale periodo; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione, e la situazione dei familiari del richiedente (v. *Üner c. Paesi Bassi*, sent. 18 ottobre 2006, ric. n. 46410/99, parr. 57-58; *Maslov c. Austria*, sent. 23 giugno 2008, ric. n. 1638/03, par. 68).

Per quanto riguarda il (necessario) bilanciamento tra la sicurezza nazionale e il principio di proporzionalità, la Corte riconosce l'incidenza della misura dell'espulsione del ricorrente nella sua vita privata e familiare, ma la ritiene giustificata, poiché il terrorismo islamista costituisce una minaccia particolarmente grave per la società democratica e per i diritti tutelati dalla Convenzione (in primo luogo, il diritto alla vita), e gli Stati devono godere di un ampio margine di apprezzamento nel determinare come contrastare efficacemente tali minacce, a condizione che le misure adottate rimangano proporzionate e accompagnate da adeguate garanzie.

La Corte ribadisce inoltre che la Convenzione deve essere letta nel suo insieme e interpretata in modo da promuovere la coerenza interna e l'armonia tra le sue varie disposizioni (v., *ex multis*, *Marguš c. Croazia*, sent. 27 maggio 2014, ric. n. 4455/10, par. 128; *A e B c. Norvegia*, sent. 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, par. 133). Pertanto, quando una misura influisce sul permesso di soggiorno di uno straniero in modo da poter determinare la sua espulsione, le garanzie procedurali previste dall'art. 8 CEDU devono essere interpretate alla luce di quelle previste dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, per quanto rilevante (v. *Mirzoyan c. Repubblica ceca*, sent. 16 maggio 2024, ric. nn. 15117/21 e 15689/21, par. 82). Le autorità nazionali devono fornire ragioni rilevanti e sufficienti, dimostrando di aver valutato pienamente gli interessi concorrenti alla luce della giurisprudenza della Corte EDU; quando i tribunali nazionali hanno esaminato attentamente i fatti, applicato gli *standard* pertinenti sui diritti umani in conformità con la Convenzione e la giurisprudenza della Corte, e hanno adeguatamente valutato gli interessi individuali rispetto all'interesse pubblico, la Corte necessita di motivazioni gravi e ben strutturate per sostituire la propria opinione a quella dei tribunali nazionali (v. *M.A. c. Danimarca*, sent. 9 luglio 2021, ric. n. 6697/18, par. 149, con ulteriori riferimenti).

Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente era stato sufficientemente informato delle accuse a suo carico (e, infatti, era stato assistito da un legale); inoltre, la sanzione comminatagli era stata sottoposta a un controllo giudiziario effettivo e non meramente formale. Elementi che soddisfano le garanzie procedurali previste dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Quanto al merito, la Corte osserva come le autorità spagnole avessero sempre valutato – in concreto – la situazione familiare del ricorrente e che il ricorrente presentava una scarsa capacità di integrazione sociale e lavorativa autonoma. Anche la durata decennale del divieto di reingresso è, secondo la Corte, proporzionata, stante la gravità della minaccia accertata. La Corte non ravvisa, quindi, seri motivi per discostarsi dalla valutazione operata dalle autorità nazionali e, dunque, esclude che vi sia stata una violazione dell'art. 8 CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

J.B. c. Grecia, sentenza 26 maggio 2026, ricorso n. 54796/16 [\[testo integrale\]](#)

Fatto

La vicenda traeva origine dalla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, cittadino siriano, dopo il suo ingresso irregolare in Grecia, e dal successivo procedimento volto al suo rinvio in Turchia quale “Paese terzo sicuro”, ai sensi della Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

Il 7 maggio 2016 veniva arrestato sull'isola di Lesvos per ingresso irregolare nel territorio greco. Gli veniva notificato un foglio informativo contenente l'indicazione dei diritti riconosciuti agli stranieri detenuti soggetti a espulsione o riammissione. Il 9 maggio manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale e il 13 maggio la relativa domanda veniva registrata. Il 20 maggio veniva ascoltato da un funzionario dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che operava per l'appunto a supporto delle autorità greche e che poi è divenuto Agenzia europea per l'asilo (EUAA);

al quale dichiarava di avere soggiornato legalmente in Turchia, di avere lavorato irregolarmente come scultore e di temere discriminazioni in ragione della propria origine armena, anche alla luce delle tensioni tra Armenia e Azerbaigian. Il rapporto redatto dal funzionario EASO concludeva, tuttavia, che non emergessero elementi idonei a dimostrare che la vita o la libertà del ricorrente fossero state minacciate durante la permanenza in Turchia.

Il 24 maggio 2016 le autorità greche dichiaravano la domanda inammissibile, ritenendo la Turchia un «primo Paese di asilo» ovvero un «Paese terzo sicuro», sulla base della normativa greca e turca, dei rapporti dell'UNHCR e dell'ECRE, nonché della Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Secondo tale decisione, il ricorrente avrebbe potuto beneficiare della protezione temporanea in Turchia, con adeguate garanzie contro il *refoulement*.

Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione per i ricorsi, che il 2 giugno 2016 confermava l'inammissibilità della domanda.

Proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte amministrativa d'appello del Pireo, denunciando diverse irregolarità procedurali, tra cui lo svolgimento dell'intervista da parte dell'EASO, l'utilizzo della lingua inglese e la mancata audizione personale. Contestava, inoltre, la qualificazione della Turchia quale Paese terzo sicuro, sostenendo che la protezione temporanea ivi riconosciuta non fosse equivalente a quella prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e che la Dichiarazione UE-Turchia fosse stata applicata in modo improprio. La Corte respingeva sia la domanda cautelare sia il ricorso, ritenendo che la procedura si fosse svolta regolarmente e che non emergessero rischi individuali in caso di riammissione. Nel 2018 il ricorrente proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Consiglio di Stato, sul quale, nel 2025, non era ancora intervenuta alcuna decisione.

Parallelamente, il 9 maggio 2016 la polizia disponeva l'espulsione del ricorrente verso la Turchia e ne ordinava il trattenimento amministrativo. Il ricorrente impugnava tale decisione, deducendo il rischio di *refoulement* verso la Siria e lamentando ulteriori violazioni procedurali, tra cui la notificazione del provvedimento in una lingua da lui non compresa e la mancata audizione preventiva. Una prima misura cautelare sospendeva temporaneamente l'esecuzione dell'espulsione, ma veniva successivamente revocata. La polizia disponeva quindi la cessazione del trattenimento e ordinava al ricorrente di lasciare il territorio greco entro trenta giorni, imponendogli di soggiornare presso il centro di accoglienza PIKPA. Il Tribunale amministrativo di Mitilene respingeva tutte le domande di sospensione e di annullamento, ritenendo che non sussistesse un rischio irreparabile in caso di riammissione in Turchia e che le autorità turche fossero in grado di assicurargli un'adeguata protezione. Nel 2020 respingeva definitivamente anche le domande di annullamento.

Nel 2025 il ricorrente comunicava alle autorità greche di essersi trasferito in Francia, dove aveva ottenuto lo status di rifugiato.

Diritto

La Corte riconosce che il ricorrente conservava la qualità di vittima e potesse pertanto invocare la violazione dell'art. 3 CEDU. Osserva, tuttavia, che le autorità greche avevano svolto un esame individualizzato della domanda di protezione internazionale, valorizzando gli elementi emersi nel corso dell'intervista condotta dall'EASO, invero svolta con l'assistenza di un interprete, e prendendo in considerazione un ampio insieme di fonti internazionali aggiornate, tra cui i rapporti dell'UNHCR e dell'ECRE, dati statistici e la normativa turca, al fine di valutare la Turchia quale Paese terzo sicuro.

La Corte rileva, inoltre, che le garanzie offerte dalla Turchia, considerate nell'ambito del quadro di cooperazione delineato dalla Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, fossero sufficienti a escludere un rischio reale di *refoulement*. Prende atto del fatto che il ricorrente aveva soggiornato per circa un anno in Turchia senza subire episodi di persecuzione e che i timori da lui prospettati erano formulati in termini generali, senza il supporto di elementi idonei a dimostrare un rischio individuale. Conclude che non emergevano circostanze sufficienti per ritenere che la Turchia non avrebbe

garantito al ricorrente la protezione temporanea o che avrebbe proceduto al suo rinvio in Siria in violazione del principio di *non-refoulement*.

La Corte rileva, altresì, rilevato che il ricorrente aveva beneficiato di rimedi giurisdizionali effettivi, dotati di effetto sospensivo, e aveva successivamente potuto avvalersi dell'assistenza legale. Ha pertanto concluso che non vi fosse stata violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3.

Sotto tali profili non sono state, dunque, valorizzate le allegazioni delle organizzazioni non governative intervenute nel giudizio, volte a contestare la qualificazione della Turchia come Paese terzo sicuro, carenze sistemiche del sistema di protezione, casi documentati di respingimenti forzati ed insufficienza delle garanzie procedurali, nonché criticità nello svolgimento delle interviste da parte dell'EASO e nella standardizzazione delle decisioni.

Diversamente, la Corte accerta la violazione dell'art. 3 CEDU con riguardo alle condizioni di detenzione del ricorrente presso la stazione di polizia di Mitilene. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia, rileva che l'assenza di spazi all'aperto, le carenze igienico-sanitarie e l'inadeguatezza delle infrastrutture rispetto a una detenzione protratta integrassero un trattamento contrario alla Convenzione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Miladze c. Georgia*, sentenza 19 maggio 2026, ricorso n. 41585/23 [\[testo integrale\]](#)**

Fatto

La vicenda trae origine dalla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa del sig. Irakli Miladze, fattorino e attivista civico residente a Tbilisi, per il contenuto di un video pubblicato sul proprio profilo TikTok.

Nel 2018 le autorità municipali di Tbilisi avviavano una riforma della mobilità urbana, che attirava le critiche di una parte della popolazione, particolarmente sensibile al presunto utilizzo irregolare delle corsie preferenziali riservate agli autobus da parte di veicoli appartenenti a funzionari pubblici e membri delle forze dell'ordine.

Il 5 dicembre 2022 il ricorrente pubblicava, senza limitazioni di accesso, un breve video su TikTok, che otteneva rapidamente una notevole diffusione. Nel filmato criticava la politica dei trasporti adottata dal sindaco di Tbilisi e il trattamento privilegiato che, a suo avviso, veniva riservato ad alcuni funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine nell'applicazione delle norme sulla circolazione stradale. Nel formulare tali critiche utilizzavano ripetutamente espressioni estremamente volgari, sessualmente esplicite e offensive, rivolte al sindaco, ai dipendenti dell'amministrazione municipale e agli appartenenti alla polizia e ai servizi di sicurezza.

Il 10 dicembre 2022 la polizia di Tbilisi avviava nei confronti del ricorrente un procedimento per illecito amministrativo. Gli contestava il disturbo dell'ordine pubblico, previsto dall'art. 166, co. 1, del codice degli illeciti amministrativi, nonché l'offesa a un agente delle forze dell'ordine nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 173, co. 1, dello stesso codice. Il ricorrente non negava di avere registrato e pubblicato il video, ma invocava il proprio diritto alla libertà di espressione. Sosteneva che il filmato riguardava una questione di interesse pubblico e che le espressioni utilizzate, sebbene offensive, non fossero state rivolte a persone specificamente individuate. Affermava, inoltre, che TikTok non potesse essere considerato un luogo pubblico ai sensi della normativa vigente.

Con decisione del 10 marzo 2023 il Tribunale di Tbilisi dichiarava il ricorrente responsabile di entrambi gli illeciti e gli infliggeva una sanzione di 2.000 lari georgiani, pari a circa 720 euro. Il Tribunale riteneva che i social network, compreso TikTok, costituissero spazi pubblici, in considerazione del loro ruolo nella comunicazione sociale e della possibilità che i contenuti pubblicati raggiungessero in tempi brevi un numero indeterminato di persone. Riconosceva che il video affrontasse un tema di interesse generale, ma concludeva che le espressioni utilizzate non contribuivano al dibattito pubblico e avessero come scopo principale la denigrazione dei funzionari interessati. Riteneva, pertanto, che il linguaggio utilizzato dal ricorrente costituisse una forma di aggressione verbale e non una critica politica meritevole di tutela.

Il ricorrente impugnava la decisione. Con sentenza dell'11 maggio 2023, la Corte d'appello di Tbilisi confermava la condanna per disturbo dell'ordine pubblico, ma escludeva la responsabilità ai sensi dell'art. 173, par. 1, ritenendo che gli insulti non fossero stati rivolti a specifici agenti impegnati nell'esercizio delle loro funzioni al momento della pubblicazione del video. La sanzione veniva pertanto ridotta a 500 lari georgiani, pari a circa 180 euro, corrispondenti al minimo previsto dalla legge. Le autorità non chiedevano la rimozione del video né disponevano limitazioni all'*account* del ricorrente; quest'ultimo continuava a svolgere attività politica e a pubblicare sui *social network* contenuti critici nei confronti delle autorità.

Diritto

Nel rigettare l'eccezione del Governo, secondo la quale il ricorrente non avesse subito un pregiudizio significativo (tenuto conto del modesto importo della sanzione), la Corte osserva che il caso sollevava importanti questioni di principio relative ai limiti del linguaggio osceno sui *social network*, capaci di trascendere la situazione individuale del ricorrente.

Nel merito, la Corte rileva che la condanna e la sanzione amministrativa avevano costituito un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU. Quanto alla legalità dell'ingerenza, la Corte rileva che i giudici nazionali avevano richiamato una giurisprudenza consolidata, secondo la quale la nozione di luogo pubblico (contemplata dalla legislazione applicata) comprendeva anche il cyberspazio, i *social network* e i blog, come TikTok.

Nel valutare la «necessità della misura in una società democratica», la Corte riconosce che il video si inseriva in un dibattito pubblico sulla riforma dei trasporti urbani di Tbilisi. Osserva, tuttavia, che una parte considerevole del filmato era composta da attacchi verbali estremamente volgari e sessualmente espliciti. Numerosi passaggi non contenevano argomenti o critiche alla politica municipale, ma consistevano in ripetuti insulti diretti contro il sindaco e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine. Ebbene, se l'impiego di un linguaggio volgare non è di per sé sufficiente a giustificare una restrizione, poiché può svolgere una funzione stilistica, retorica, artistica o satirica, la tutela dell'art. 10 CEDU può tuttavia venire meno quando le espressioni assumono la forma di una denigrazione gratuita e sono dirette principalmente a umiliare persone identificabili.

Nel caso di specie, la Corte ritiene, per l'appunto, che le espressioni usate dal ricorrente non avessero finalità satirica o letteraria ma costituissero una forma di aggressione verbale deliberatamente offensiva, rivolta a funzionari pubblici individuabili. Sul punto, si richiama alle valutazioni dei giudici georgiani, ritenendo che, in ragione della loro conoscenza del contesto culturale e linguistico nazionale, essi si trovavano in una posizione migliore per apprezzare la particolare violenza delle espressioni utilizzate.

Particolare importanza è stata attribuita anche al mezzo di comunicazione scelto. Il ricorrente aveva pubblicato il video su TikTok in modalità pubblica e senza restrizioni. La piattaforma è caratterizzata dalla rapida diffusione algoritmica dei contenuti e da una presenza particolarmente elevata di utenti giovani. Il filmato era divenuto virale, raggiungendo oltre 100.000 visualizzazioni. L'avvertimento inserito all'inizio del video non aveva limitato l'accesso al contenuto, né aveva introdotto restrizioni

legate all'età. Inoltre, in ragione del funzionamento algoritmico della piattaforma, il filmato poteva essere proposto anche a utenti che non lo avevano cercato volontariamente.

Alla luce di tali elementi nonché delle motivazioni delle decisioni nazionali, dalle quali emergeva chiaramente lo svolgimento del test di proporzionalità di cui al par. 2 dell'art. 10 CEDU e l'adozione, in ultima istanza, delle misure meno invasive rispetto alla libertà di espressione (una modesta sanzione amministrativa), che non avevano impedito al ricorrente di proseguire la propria attività politica e di continuare a criticare le autorità sui social network, si è esclusa la violazione dell'art. 10 CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Jiite Työt Oy c. Finlandia*, sentenza 9 giugno 2026, ricorso n. 2895/25 [\[testo integrale\]](#)**

Fatto

La vicenda traeva origine da una controversia commerciale tra due società finlandesi che le parti avevano convenuto di devolvere, mediante clausola compromissoria, a un arbitrato volontario amministrato dall'Istituto arbitrale della Camera di commercio della Finlandia (FAI).

In particolare, insorto il contenzioso, le parti concordavano di applicare il Regolamento FAI per l'arbitrato accelerato (*Expedited Arbitration*). Nel corso della prima conferenza di gestione del procedimento, esse dichiaravano espressamente che il lodo non dovesse essere motivato e, successivamente, nessuna delle due richiedeva un lodo motivato entro il termine fissato dall'arbitro unico.

Il 7 dicembre 2022 veniva emesso il lodo arbitrale, del tutto privo di motivazione, con il quale la società ricorrente veniva condannata al pagamento di oltre 329.000 euro per fatture insolute e di oltre 87.000 euro a titolo di spese legali. La società impugnava il lodo dinanzi al Tribunale distrettuale di Helsinki, chiedendone la declaratoria di nullità per violazione dell'ordine pubblico e della Costituzione finlandese, sul presupposto che l'assenza di motivazione impedisse un effettivo controllo giurisdizionale. L'azione veniva respinta sia in primo grado sia dalla Corte d'appello di Helsinki, che confermava come, nell'ambito di un arbitrato volontario, l'emissione di un lodo non motivato non fosse contraria all'ordine pubblico. Il 26 settembre 2024 la Corte Suprema negava l'autorizzazione a proporre ricorso.

La società adiva quindi la Corte EDU, invocando l'art. 6, par. 1, CEDU. Sosteneva che un ordinamento giuridico che consente lodi vincolanti non motivati privi le parti e i giudici dei mezzi per verificare l'eventuale arbitrarietà della decisione e che era stato violato il nucleo minimo e non rinunciabile delle garanzie del giusto processo.

Diritto

La Corte ricorda che l'art. 6 CEDU non osta all'istituzione di tribunali arbitrali volontari per la risoluzione di controversie patrimoniali tra privati e che, in tale ambito, le parti possono rinunciare ad alcune delle garanzie convenzionali, purché la rinuncia sia libera, lecita e inequivocabile e sia accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza.

Rileva che, nel caso di specie, la società ricorrente aveva validamente rinunciato al diritto a ottenere un lodo motivato: la rinuncia era stata prestata liberamente, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di coercizioni; era conforme al diritto interno, poiché né la Costituzione finlandese né la legge sull'arbitrato imponevano la motivazione dei lodi arbitrali e l'ordinamento prevedeva comunque strumenti per contestare eventuali irregolarità procedurali o chiedere la nullità del lodo nei casi previsti dalla legge; era, infine, inequivocabile, dal momento che

la società ricorrente, assistita da due difensori, aveva aderito al regolamento dell'arbitrato accelerato e aveva confermato in più occasioni di non richiedere un lodo motivato.

La Corte osserva, inoltre, che l'obbligo di motivazione non costituisce un principio processuale così fondamentale da escluderne la rinunciabilità nell'ambito di un arbitrato volontario, purché risultino rispettate le altre garanzie essenziali del giusto processo, quali il diritto di essere ascoltati e la parità delle armi. Poiché tali garanzie erano state pienamente assicurate e non emergevano violazioni delle tutele minime richieste dall'art. 6 CEDU, conclude, all'unanimità, la violazione del diritto al giusto processo, protetto da tale disposizione.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Taleski e altri c. Macedonia del Nord*, sentenza 23 giugno 2026, ricorsi nn. 34261/23 e 7877/24**
[\[testo integrale\]](#)

Fatto

La vicenda trae origine da alcuni procedimenti penali instaurati nei confronti di tre ex esponenti politici della Macedonia del Nord, accusati di abuso d'ufficio e di reati elettorali. Nel 2016 il Presidente della Repubblica concedeva loro la grazia, esentandoli dall'azione penale nell'ambito di un più ampio provvedimento di clemenza che riguardava numerosi soggetti coinvolti in indagini relative a fatti di particolare rilevanza politica.

A seguito della grave crisi istituzionale determinata dall'adozione di tali provvedimenti, il legislatore introduceva una disciplina eccezionale che consentiva al Presidente della Repubblica di revocare le grazie già concesse. A seguito della revoca dei provvedimenti di clemenza, i procedimenti penali riprendevano sino a concludersi con la condanna definitiva dei ricorrenti. Due di essi lamentavano, inoltre, di non avere ricevuto copia delle osservazioni scritte depositate dal Procuratore generale nel corso del giudizio di appello.

Diritto

La Corte esclude che la revoca dei provvedimenti di clemenza avesse comportato una violazione dell'art. 6 CEDU. Pur avendo ribadito che la certezza del diritto costituisce uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e che gli interventi legislativi retroattivi in materia penale devono essere sottoposti a un rigoroso scrutinio, osserva che, nel caso di specie, ricorrevano circostanze del tutto eccezionali.

In particolare, rileva che le grazie presidenziali erano state concesse sulla base di una disposizione normativa che, al momento della loro adozione, aveva già cessato di far parte dell'ordinamento nazionale. Ne derivava che tali provvedimenti erano viziati *ab origine* e rischiavano di sottrarre all'accertamento giudiziario fatti di particolare gravità, compromettendo il principio di responsabilità dei pubblici funzionari e la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto. La Corte conclude, pertanto, che nella specie l'intervento legislativo retroattivo fosse giustificato da imperative ragioni di interesse generale, fosse prevedibile nelle circostanze del caso e risultasse proporzionato all'obiettivo di ripristinare la legalità, con la conseguenza che la deroga al principio della certezza del diritto doveva ritenersi compatibile con l'art. 6 CEDU.

La Corte ha poi esaminato la doglianza relativa al principio del contraddittorio e ha accertato una violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU nei confronti del secondo e del terzo ricorrente. Richiamando il precedente *Bosak e altri c. Croazia*, sent. 6 giugno 2019, ric. nn. 40429/14, 41536/14, 42804/14 e 58379/14, ha ricordato che le parti devono essere poste in condizione di conoscere e discutere tutte le osservazioni presentate dall'accusa suscettibili di incidere sulla decisione del giudice. Ha osservato che la mancata comunicazione della memoria del Procuratore generale non poteva ritenersi

compensata dalla mera presenza dei difensori all'udienza di appello, poiché ciò avrebbe imposto alla difesa un onere eccessivo e non le avrebbe garantito un'effettiva possibilità di predisporre le proprie controdeduzioni. Ha infine rilevato che tale violazione non era stata sanata dal successivo procedimento di riesame straordinario, il quale non aveva consentito il pieno ripristino delle garanzie processuali compromesse nel giudizio di appello.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

COMITATO

***Romani e Cancelli c. Italia*, sentenza 7 maggio 2026, ricorsi nn. 54213/19 e 61041/19 [[testo integrale](#)]**

Art. 2 CEDU

Diritto alla vita – Responsabilità medica – Eccessiva durata del processo – Legge Pinto – Equa soddisfazione

Fatto

Il caso traeva origine dall'unione di due distinti procedimenti civili avviati in Italia da parenti di persone decedute a seguito di presunti episodi di *malpractice* medica. In particolare, con il ric. n. 54213/19, i ricorrenti invocavano la responsabilità di una struttura ospedaliera, sostenendo che il decesso della loro madre, avvenuto nel 2004, potesse essere imputato a un caso di negligenza del personale sanitario. La relativa azione civile risarcitoria, instaurata nel 2005, si protraeva per circa quattordici anni attraverso tre gradi di giudizio, concludendosi solo nel 2019, con una decisione della Corte di Cassazione.

Analogamente, con il ric. n. 61041/19, il ricorrente sosteneva che la morte della figlia, affetta da una grave malattia cardiaca, potesse essere ricondotta alla responsabilità dei medici. Il processo civile volto a ottenere il risarcimento del danno era stato avviato nel 2001 e si concludeva soltanto nel 2019, dopo vari gradi di giudizio.

Diritto

In via preliminare, la Corte evidenzia come, alla luce della propria giurisprudenza (*G.N. e altri c. Italia*, sent. 1° dicembre 2009, ric. n. 43134/05), il rimedio risarcitorio previsto dalla c.d. legge Pinto non potesse essere considerato, di per sé, uno strumento idoneo a porre rimedio a una violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2 CEDU. Su tali basi, respinge l'eccezione di irricevibilità formulata dal Governo italiano.

Successivamente, dopo aver ritenuto opportuno esaminare i fatti di causa esclusivamente alla luce della dimensione procedurale dell'art. 2 CEDU (e non anche dell'art. 6 CEDU), la Corte rileva come tale disposizione, nei casi di presunta negligenza medica con esito mortale, imponesse agli Stati l'obbligo di garantire procedimenti giudiziari effettivi e tempestivi (*Šilih c. Slovenia*, sent. 9 aprile 2009, ric. n. 71463/01; *G.N. e altri c. Italia*, sent. 1° dicembre 2009, ric. n. 43134/05). La Corte osserva, quindi, che i procedimenti nazionali si erano protratti per quattordici e sedici anni, rispettivamente, e che erano stati caratterizzati da ritardi ingiustificati nelle attività istruttorie e peritali. Rileva, pertanto, il mancato rispetto dell'obbligo di diligenza imposto dall'art. 2 CEDU e accerta la violazione della disposizione convenzionale sotto il profilo procedurale.

Equa soddisfazione

La Corte accorda ai ricorrenti del ric. n. 54213/19 un importo complessivo di 20.000 euro a titolo di danno morale, oltre a 3.000 euro per spese e onorari.

Al ricorrente del ric. n. 61041/19, invece, accorda 16.340 euro a titolo di danno morale e 3.000 euro per spese e onorari, tenuto conto dell'indennizzo già percepito in applicazione della legge Pinto.

[[Torna al SOMMARIO](#)]

Di Girolamo c. Italia, decisione 13 maggio 2026, ricorso n. 35016/20 [\[testo integrale\]](#)

Art. 6, par. 1, CEDU

Equo processo – Rinvio pregiudiziale – Obbligo di motivazione – «Criteri CILFIT»

Fatto

Un gruppo di sette giudici onorari di pace italiani adiva i tribunali amministrativi al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria e, conseguentemente, il diritto al trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale proprio dei magistrati di carriera. Le domande venivano respinte in primo grado e i ricorrenti proponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato. In tale sede, deducevano la violazione di una pluralità di direttive dell'Unione europea. Chiedevano, inoltre, che il Consiglio di Stato sottoponesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) un rinvio pregiudiziale volto a chiarire se tali direttive fossero applicabili ai giudici onorari di pace, se questi ultimi potessero essere qualificati come «lavoratori» ai sensi del diritto dell'Unione e se la disciplina nazionale potesse legittimamente riservare loro un trattamento peggiore rispetto ai magistrati di carriera, in particolare sotto il profilo retributivo e previdenziale.

Con le sentenze n. 1326 del 21 febbraio 2020 e nn. 7762-7766 e 7771 del 9 dicembre 2020, il Consiglio di Stato respingeva integralmente gli appelli, ritenendo che, in ragione della natura onoraria delle funzioni esercitate, il diritto del lavoro dell'Unione europea non fosse applicabile ai giudici di pace e, conseguentemente, escludeva la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale richiesto. In particolare, nella sentenza n. 1326/2020 (relativa al ric. n. 35016/20), il Consiglio di Stato aveva stabilito che i giudici onorari di pace non potessero essere paragonati ai giudici professionisti a causa di diversi fattori, tra cui, in particolare, il processo di nomina cui erano soggetti. Inoltre, il Consiglio di Stato aveva ritenuto infondate le accuse di violazione delle direttive europee invocate e, nello specifico, che né giudici professionisti né giudici onorari di pace potessero fare affidamento su un rapporto di lavoro subordinato, concludendo che non fosse necessario il rinvio pregiudiziale.

Diritto

La Corte, innanzitutto, richiama la propria giurisprudenza consolidata in materia (v. *Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio*, sent. 20 settembre 2011, ric. nn. 3989/07 e 38353/07; *Sanofi Pasteur c. Francia*, sent. 13 febbraio 2020, ric. n. 25137/16; *Gondert c. Germania*, sent. 16 dicembre 2025, ric. n. 34701/21; *De Simone c. Germania*, dec. 2 dicembre 2025, ric. n. 21853/23), ricordando che l'art. 6, par. 1, CEDU impone ai giudici nazionali di ultima istanza l'obbligo di motivare, alla luce del diritto applicabile e, in particolare, dei criteri elaborati dai giudici di Lussemburgo nella sentenza *Cilfit*, le decisioni con cui rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale alla stessa CGUE. Ha, tuttavia, precisato che il proprio sindacato si limita a verificare se tale rifiuto sia sorretto da una motivazione adeguata, senza estendersi al controllo della correttezza dell'interpretazione o dell'applicazione del diritto dell'Unione da parte dei giudici nazionali.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che, sebbene il Consiglio di Stato non avesse richiamato espressamente i tre criteri elaborati nella sentenza *Cilfit*, aveva motivato il diniego del rinvio pregiudiziale affermando l'inapplicabilità del diritto dell'Unione ai giudici onorari di pace e, conseguentemente, l'assenza di dubbi interpretativi e di questioni rilevanti ai fini della decisione. Ha ritenuto che tale motivazione si collocasse nell'ambito delle eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia all'obbligo di rinvio pregiudiziale e fosse sufficiente, anche alla luce del procedimento considerato nel suo complesso e della finalità dell'obbligo di motivazione, consistente nel consentire alle parti di comprendere le ragioni del rigetto della richiesta. Ha inoltre rilevato che, con riferimento ai ricorsi decisi successivamente, il rinvio *per relationem* alla motivazione della sentenza n. 1326/2020 costituiva un'adeguata esplicitazione delle ragioni del diniego.

Su tali basi, la Corte, dopo aver disposto la riunione dei sette ricorsi in ragione della coincidenza del loro oggetto, li dichiara irricevibili.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Guidetti ed altri c. Italia*, decisione 21 maggio 2026, ricorso n. 18220/15 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6, par. 1, CEDU; Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Intervento legislativo retroattivo – Interpretazione autentica – Assenza di giurisprudenza costante – Aspettativa legittima – Irricevibilità

Fatto

I ricorrenti, ex dottori commercialisti andati in pensione dopo il 1° gennaio 2007, adivano i giudici interni tra il 2007 e il 2013 per ottenere il calcolo della propria pensione secondo il favorevole criterio del *pro rata*, stabilito dalla legge n. 335 del 1995. Tale criterio escludeva che le modifiche ai calcoli potessero incidere sulle quote di pensione già maturate. Nonostante ciò, la cassa di previdenza di categoria (CNPR), con delibere adottate tra il 2002 e il 2004, aveva introdotto criteri riduttivi anche per le quote già maturate.

Nel 2006, la legge n. 296 (art. 1, co. 763) rendeva opzionale e non più vincolante il criterio del *pro rata* a decorrere dal 1° gennaio 2007, facendo però salve le delibere adottate dalle casse prima di tale data.

Sull'applicazione di questa deroga ai professionisti pensionati dopo il 1° gennaio 2007 nasceva un forte contrasto nella giurisprudenza di merito italiana: un primo orientamento riteneva le delibere della CNPR illegittime e disapplicabili; un secondo orientamento, invece, le riteneva legittime ed applicabili. Nell'agosto 2013, la Corte di Cassazione (sez. VI civ.), con ord. 6 agosto 2013 n. 18742, si pronunciava per la prima volta, in via definitiva, a favore dei pensionati, sposando il primo orientamento.

Tuttavia, il 27 dicembre 2013 il legislatore italiano interveniva approvando la legge di stabilità per il 2014, il cui art. 1, co. 488, forniva un'interpretazione autentica (e, quindi, applicabile *ex tunc*) della norma del 2006. La nuova disposizione stabiliva che le delibere modificative adottate dalle casse prima del 2007 erano legittime e applicabili purché volte a garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine. In applicazione di tale norma retroattiva, i giudici di merito e di legittimità rigettavano le domande dei ricorrenti, che quindi si rivolgevano alla Corte EDU.

Diritto

La Corte esamina la lamentata violazione del diritto a un equo processo sotto il profilo dell'ingerenza legislativa retroattiva, ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. Richiamando la giurisprudenza consolidata in materia (in particolare *Vegotex International S.A. c. Belgio*, sent. 3 novembre 2022, ric. n. 49812/09; *D'Amico c. Italia*, sent. 17 febbraio 2022, ric. n. 46586/14; *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia*, sent. 28 ottobre 1999, ric. nn. 24846/94, 34165/96 e 34173/96), ricorda che un intervento legislativo retroattivo volto a incidere sull'esito di un giudizio pendente deve essere giustificato da imperativi motivi di interesse generale.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte osserva che, al momento dell'intervento legislativo, la giurisprudenza nazionale sul criterio di calcolo pensionistico non fosse affatto consolidata, essendo caratterizzata dalla coesistenza di due orientamenti interpretativi contrapposti. Rileva, poi, che la pronuncia della Corte di Cassazione favorevole alla tesi dei ricorrenti, intervenuta nell'agosto 2013, costituiva un precedente isolato e non un orientamento consolidato. Evidenzia, su tali basi, che l'intervento legislativo, adottato circa quattro mesi dopo tale decisione, mirava a chiarire un quadro

normativo incerto, a superare i contrasti interpretativi e a prevenire conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica, mentre nessuno dei ricorrenti aveva ottenuto una decisione favorevole nei giudizi interni prima dell'entrata in vigore della legge del 2013, sicché la nuova disciplina non aveva inciso su situazioni giuridiche già definitivamente riconosciute a loro favore. Conclude, pertanto, che l'intervento legislativo fosse giustificato da imperativi motivi di interesse generale e dichiara manifestamente infondata la doglianza relativa all'art. 6, par. 1, CEDU.

La Corte esamina, poi, la dedotta violazione del diritto di proprietà, di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di previdenza sociale (in particolare *Stefanetti e altri c. Italia*, sent. 15 aprile 2014, ric. n. 21838/10 e altri; *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, sent. 24 giugno 2014, ric. n. 48357/07 e altri), verifica se i ricorrenti potessero vantare almeno un'aspettativa legittima a ottenere il ricalcolo della pensione secondo il criterio da essi invocato, concludendo in senso negativo.

In proposito, la Corte rileva che, al momento dell'introduzione dei ricorsi interni, era già vigente la legge n. 296 del 2006, che rendeva facoltativa l'applicazione del criterio del *pro rata*. Osserva, ancora, che la giurisprudenza nazionale risultava profondamente divisa e che l'unica pronuncia definitiva della Corte di Cassazione favorevole ai ricorrenti era intervenuta soltanto poco prima dell'approvazione della legge di stabilità oggetto di contestazione. In assenza di una giurisprudenza consolidata idonea a fondare una ragionevole aspettativa circa l'accoglimento delle loro pretese, la Corte conclude che non sussistesse un'«aspettativa legittima» tutelabile ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 e ha dichiarato tale parte del ricorso incompatibile *ratione materiae* con la Convenzione, ai sensi dell'art. 35, parr. 3, lett. a), e 4, CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Pelle c. Italia*, sentenza 21 maggio 2026, ricorso n. 23710/24 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 3 CEDU

Detenzione – Condizioni di salute – Paraplegia – Fisioterapia non fornita – Inadeguatezza delle cure – Trattamento inumano e degradante

Fatto

La vicenda trae origine dalla dedotta incompatibilità tra lo stato di salute del ricorrente e il regime detentivo cui era sottoposto, nonché dalla lamentata inadeguatezza delle cure mediche ricevute durante la detenzione. Il ricorrente, condannato all'ergastolo per reati di particolare gravità, era paraplegico e necessitava di un trattamento fisioterapico quotidiano. Già nel 2009 e nel 2011, i tribunali avevano ritenuto la detenzione incompatibile con le sue condizioni di salute, disponendo gli arresti domiciliari al fine di consentirgli di sottoporsi alle necessarie cure riabilitative.

Dopo un successivo periodo di latitanza, il ricorrente veniva arrestato nel 2021 e ristretto in diversi istituti penitenziari. Nel 2022, il magistrato di sorveglianza di Cagliari disponeva che gli fosse assicurata la fisioterapia quotidiana, ma il trattamento veniva erogato soltanto in misura parziale. Successivamente veniva trasferito nel carcere di Parma, dove veniva collocato in una cella attrezzata per detenuti paraplegici; tuttavia, l'istituto non disponeva di un'unità di riabilitazione né del personale necessario a garantire un programma fisioterapico intensivo e continuativo. Le autorità sanitarie riconoscevano la necessità di un trattamento riabilitativo permanente, senza tuttavia predisporre un piano terapeutico adeguato.

Nonostante le reiterate prescrizioni mediche e le richieste di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, i tribunali di sorveglianza ritenevano il regime carcerario compatibile con le condizioni di salute del ricorrente, senza disporre

una consulenza tecnica e senza chiarire in che modo sarebbe stata assicurata la continuità del trattamento fisioterapico. Dopo il mese di novembre 2022 non venivano effettuate ulteriori sedute di fisioterapia, salvo la successiva fornitura, nel 2025, di un telaio per la posizione eretta.

Diritto

La Corte respinge l'eccezione preliminare del Governo, rilevando che il ricorrente aveva esperito rimedi effettivi, ottenendo anche una decisione a lui favorevole, rimasta però in larga parte ineseguita. Richiama, inoltre, la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui, qualora siano disponibili più rimedi potenzialmente efficaci, il ricorrente non è tenuto a esperirli tutti.

Nel merito, la Corte osserva che, nonostante i referti medici e le decisioni giudiziarie avessero evidenziato la necessità di un trattamento fisioterapico quotidiano, il ricorrente aveva beneficiato di un numero limitato di sedute e, dopo il mese di novembre 2022, non aveva più ricevuto alcun trattamento continuativo. Rileva che i tribunali nazionali avevano ritenuto la detenzione compatibile con le condizioni di salute del ricorrente senza confrontarsi con le criticità da questi prospettate né chiarire in che modo sarebbe stata garantita la necessaria assistenza riabilitativa. Conclude, pertanto, che l'assenza di cure adeguate aveva determinato sofferenze eccedenti il livello inevitabilmente connesso alla detenzione, integrando un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU.

Equa soddisfazione

La Corte non accorda alcun importo a tale titolo, in assenza di domanda del ricorrente.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Silveri c. Italia, decisione 21 maggio 2026, ricorso n. 59906/19 [\[testo integrale\]](#)

Art. 7 CEDU; Art. 6, par. 1, CEDU

Imprevedibilità della condanna – Guardie zoofile e poteri di vigilanza sulla caccia – Dichiarazione unilaterale dello Stato – Riapertura del processo ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Cancellazione dal ruolo

Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano e guardia zoofila, veniva rinviato a giudizio per usurpazione di pubbliche funzioni, ai sensi dell'art. 347 cod. pen., per aver effettuato, tra il 2011 e il 2012, controlli amministrativi su cacciatori di animali selvatici. Secondo la tesi accusatoria, egli era autorizzato a esercitare funzioni di controllo esclusivamente sugli animali domestici, ai sensi dell'art. 6, co. 2, della legge n. 189/2004.

Con sentenza del 19 dicembre 2014, il Tribunale di Grosseto assolveva il ricorrente «perché il fatto non sussiste», ritenendo che l'art. 27 della legge n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») attribuisse alle guardie zoofile poteri di vigilanza anche in materia venatoria.

In riforma di tale pronuncia, il 2 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Firenze condannava il ricorrente alla pena di un mese di reclusione, ritenendo che le leggi n. 189/2004 e n. 157/1992 delineassero due categorie distinte e non sovrapponibili di guardie zoofile, limitando l'operato del ricorrente ai soli animali domestici.

Il 7 maggio 2019, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso del ricorrente. La Suprema Corte dava atto dell'esistenza di due orientamenti di legittimità diametralmente opposti circa l'estensione dei poteri di vigilanza delle guardie zoofile ad animali diversi da quelli domestici (l'uno estensivo, di cui

alla sentenza n. 28727/2011; l'altro restrittivo, di cui alla sentenza n. 23631/2008), ritenendo di dover aderire al secondo orientamento.

Il ricorrente adiva quindi la Corte EDU, lamentando, per l'essenziale, la violazione dell'art. 7 CEDU (*nulla poena sine lege*) sotto il profilo della mancata prevedibilità della condanna. Sosteneva infatti che, all'epoca dei fatti contestati, la giurisprudenza interna prevalente deponeva chiaramente a favore della sussistenza, in capo alle guardie zoofile, del potere di effettuare controlli sull'attività venatoria.

Il 4 giugno 2025, il Governo italiano presentava una dichiarazione unilaterale, con la quale riconosceva la violazione dei diritti convenzionali lamentati dal ricorrente (tra cui l'art. 7 CEDU) e offriva una somma a titolo di equa soddisfazione.

In risposta, il ricorrente dichiarava di poter accettare i termini di tale dichiarazione unilaterale, a condizione che essa avrebbe potuto essere utilizzata, in sede nazionale, per ottenere la riapertura del processo penale e dimostrare la propria innocenza.

Diritto

La Corte si sofferma sulla sussistenza dei presupposti per la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della dichiarazione unilaterale presentata dal Governo italiano e della risposta del ricorrente. A tal fine, ed anche sulle base dei chiarimenti offerti dal Governo italiano, si sofferma sul contenuto dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., rilevando che tale disposizione consente la riapertura del procedimento nazionale a seguito di una sentenza definitiva della Corte o di una decisione di cancellazione dal ruolo, adottata ai sensi dell'art. 37 CEDU in conseguenza del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato. Osserva, dunque, che – ove avesse qualificato la risposta del ricorrente come accettazione dei termini della dichiarazione unilaterale e avesse, quindi, cancellato il caso dal ruolo per raggiungimento di una «composizione amichevole» – la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 39 CEDU, disposizione non richiamata dall'art. 628-*bis* cod. proc. pen. Inoltre, in assenza di precedenti della giurisprudenza nazionale che ne avessero esteso l'ambito applicativo ai casi di composizione amichevole, ha ritenuto che la condizione posta dal ricorrente non potesse considerarsi soddisfatta.

La Corte decide, quindi, di non applicare l'art. 39 CEDU e di esaminare d'ufficio la dichiarazione unilaterale del Governo ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. c), CEDU, il quale consente la cancellazione del ricorso dal ruolo, qualora non sia più giustificato proseguirne l'esame, anche in assenza del consenso del ricorrente.

In applicazione dei principi posti dalla sua giurisprudenza in tema di dichiarazione unilaterale, la Corte osserva che il Governo italiano aveva espressamente riconosciuto la violazione dei diritti convenzionali dedotti dal ricorrente e aveva offerto un risarcimento conforme agli importi normalmente liquidati in casi analoghi. Rileva, inoltre, che la propria giurisprudenza circa l'art. 7 CEDU risultava ormai chiara e consolidata (cfr. *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye*, sent. 26 settembre 2023, ric. n. 15669/20 e *Navalnyy c. Russia*, sent. 17 ottobre 2017, ric. n. 101/15).

Pertanto conclude che il rispetto dei diritti umani non imponesse la prosecuzione dell'esame del ricorso e, all'unanimità, decide di cancellare la causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. c), CEDU, precisando che, qualora il Governo non avesse adempiuto agli obblighi assunti con la dichiarazione unilaterale, il ricorso avrebbe potuto essere nuovamente iscritto nel ruolo, ai sensi dell'art. 37, par. 2, CEDU.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Addonizio e altri c. Italia, sentenza 4 giugno 2026, ricorsi nn. 67766/11 e 482/13 [\[testo integrale\]](#)

Art. 8 CEDU; Art. 13 CEDU

Discarica – Inquinamento ambientale – Rischi per la salute – Instabilità idrogeologica – Misure di sicurezza insufficienti – Informazione dei residenti – Rimedi interni

Fatto

La vicenda trae origine dall'apertura e dall'esercizio di una discarica nel comune di Sant'Arcangelo Trimonte, situata in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti, nel contesto dell'emergenza rifiuti che interessava la Regione Campania. La realizzazione della discarica veniva autorizzata nel 2007, in deroga agli ordinari standard di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, e l'impianto veniva costruito nel 2008 in un'area già interessata da due precedenti discariche e caratterizzata da instabilità idrogeologica. Fin dalle prime fasi della costruzione si verificavano frane, crepe negli argini e perdite di percolato.

Nel 2011, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo del sito, rilevando la presenza di perdite di percolato idonee a contaminare il terreno e il sottosuolo. Nel 2013, la Commissione parlamentare d'inchiesta accertava che la discarica era stata realizzata in un'area del tutto inidonea e osservava che i residenti vivevano sotto la costante minaccia di frane. Nonostante il sequestro, la discarica continuava a contaminare le acque sotterranee, come emergeva dalle analisi eseguite tra il 2023 e il 2024, che rilevavano la presenza, tra l'altro, di solfati, mercurio e manganese.

I ricorrenti si rivolgevano, allora, alla Corte, denunciando la violazione dell'art. 8 CEDU sia perché le autorità non avevano adottato misure idonee a prevenire o ridurre l'inquinamento e i rischi derivanti dalla discarica per la loro salute ed il pacifico godimento delle proprie abitazioni sia la mancata informazione circa tali rischi.

Il Governo sosteneva che la discarica non fosse più operativa dal 2011 e che fossero stati avviati interventi di monitoraggio e di caratterizzazione ambientale, senza tuttavia produrre la relativa documentazione. Alla data delle ultime osservazioni dinanzi alla Corte, il progetto di messa in sicurezza operativa del sito non risultava ancora attuato.

Diritto

La Corte respinge l'eccezione preliminare del Governo relativa allo *status* di vittima dei ricorrenti residenti nel comune di Sant'Arcangelo Trimonte, rilevando che l'instabilità idrogeologica e la contaminazione delle acque sotterranee avevano inciso direttamente sul loro benessere. Dichiarò, invece, irricevibili i ricorsi proposti dai soggetti residenti in altri comuni. Respinge, infine, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne proposta dal Governo, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (*Locascia e altri c. Italia*, sent. 19 ottobre 2023, ric. n. 35648/10; *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, sent. 30 gennaio 2025, ric. nn. 51567/14 e altri).

Nel merito, la Corte osserva che la discarica era stata realizzata e gestita in modo inadeguato in un'area notoriamente soggetta a instabilità idrogeologica e a fenomeni franosi, aggravando i rischi ambientali e sanitari. Rileva che, nonostante il sequestro preventivo disposto nel 2011, l'inquinamento era proseguito e che gli interventi di bonifica erano stati caratterizzati da ritardi e da un'attuazione incoerente. Pertanto, conclude che le autorità nazionali non avessero adottato tutte le misure necessarie a garantire un'effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata, compromettendo il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e i diritti individuale, violando l'art. 8 CEDU sotto il profilo sostanziale.

Con riguardo al profilo procedurale dell'art. 8 CEDU, la Corte osserva che le informazioni relative ai rischi connessi alla discarica erano state rese pubbliche mediante atti ufficiali, tra cui la dichiarazione di compatibilità ambientale, i provvedimenti di sequestro e il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta. Dichiarò, pertanto, tale doglianza manifestamente infondata.

Equa soddisfazione

La Corte ritiene che il mero accertamento della violazione costituisse, di per sé, un'equa soddisfazione, sufficiente per il danno non patrimoniale. Liquidava, invece, 10.000 euro a titolo di spese.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. c. Italia*, sentenza 11 giugno 2026, ricorso n. 24104/20 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6, par. 1, CEDU; Art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU

Mancata esecuzione di decisioni giudiziarie – Occupazione abusiva di immobile – Inazione delle autorità – Ordine di sequestro non attuato – Interruzione dell'elettricità non eseguita – Protezione della proprietà

Fatto

La vicenda traeva origine dall'impossibilità, per un'impresa di ristorazione, di rientrare in possesso di un albergo di sua proprietà, occupato abusivamente da circa duecento persone dal 6 aprile 2013. L'impresa si costituiva parte civile nei procedimenti penali instaurati nei confronti di alcuni degli occupanti e, nell'ambito di tali procedimenti, il 5 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro dell'edificio. Tale provvedimento, tuttavia, rimaneva ineseguito.

Le azioni civili promosse dalla società – un'azione di reintegrazione nel possesso, introdotta nel 2014, e una domanda risarcitoria nei confronti delle autorità pubbliche, proposta nel 2015 – venivano respinte; quest'ultimo giudizio rimaneva pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel 2019, il Tribunale di Roma ordinava l'interruzione della fornitura di energia elettrica all'immobile, ma il provvedimento non veniva eseguito per ragioni di ordine pubblico, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine. Parallelamente, il Prefetto di Roma predisponendo un calendario di sgomberi scaglionati, che comprendeva anche l'immobile della società ricorrente; tuttavia, il Comune dichiarava di non essere in grado di offrire soluzioni abitative alternative agli occupanti in condizioni di vulnerabilità, rendendo di fatto impossibile l'evacuazione dell'edificio. Le autorità fiscali stimavano in 365.125 euro l'indennizzo annuo spettante alla società, ma nessuna somma veniva corrisposta.

Diritto

La Corte (sulla base di *Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italia*, sent. 13 dicembre 2018, ric. n. 67944/13) respinge l'eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, rilevando che l'azione risarcitoria promossa dalla ricorrente non era idonea a compensare l'inerzia delle autorità nel porre fine all'occupazione abusiva dell'immobile. Respinge, altresì, l'eccezione relativa alla carenza dello *status* di vittima, osservando che il Governo aveva riconosciuto l'impossibilità di restituire l'immobile alla società ricorrente e che non le era stato corrisposto alcun indennizzo.

Nel merito, la Corte osserva che, nonostante alcune iniziative intraprese dalle autorità – quali l'ispezione dell'immobile, la proposta di concederlo in locazione al Comune e la stima dell'indennizzo dovuto – non erano state adottate misure effettive per individuare soluzioni abitative alternative per gli occupanti, condizione indispensabile per procedere allo sgombero. Rileva, inoltre, che l'ordine di interruzione della fornitura di energia elettrica non era stato eseguito per una scelta delle autorità, determinata dall'assenza di alloggi sostitutivi, e non già per un'impossibilità tecnica. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ribadisce che né la carenza di risorse né l'assenza di soluzioni abitative alternative possono giustificare la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie.

Alla luce di tali considerazioni, accerta la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Misure generali - Equa soddisfazione

La società ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione abusiva dell'immobile.

La Corte riconosce l'esistenza di un danno materiale, ma ritiene che la sua quantificazione dovesse essere rimessa alle giurisdizioni nazionali, in quanto meglio collocate per valutarne l'entità. Accorda, invece, 20.000 euro alla ricorrente a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli eventuali oneri fiscali. Respinge, invece, la domanda relativa ai costi e alle spese, rilevando che la ricorrente non ne aveva adeguatamente dimostrato l'ammontare.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

E ANCORA:

In tema di mancata o ritardata esecuzione di sentenze o altri provvedimenti esecutivi da parte della Pubblica Amministrazione o di enti locali:

- [Mazza e altri c. Italia, sent. 11 giugno 2026, ric. n. 9212/25 e altri](#)

Con particolare riguardo ai crediti dell'avvocato antistatario:

- [Goldoni e altri c. Italia, sent. 28 maggio 2026, ric. n. 27207/24 e altri](#)
- [Bordogna e altri c. Italia, sent. 13 maggio 2026, ric. n. 27200/24 e altri](#)

Con particolare riguardo ai crediti nei confronti di società controllate da enti locali ed esercenti servizi di pubblica utilità:

- [Servizi ecologici di Marchese Giosè c. Italia, sent. 13 maggio 2026, ric. n. 12341/23 e n. 13626/23](#)

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

CASI COMUNICATI

***De Luca c. Italia e altri 5*, ricorso n. 3347/25 e altri, comunicati al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicati su HUDOC in data 26 maggio 2026 [[testo integrale](#)]**

Art. 6 CEDU, art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Manacata esecuzione di decisioni giudiziarie – Enti locali insolventi - Dissesto

Oggetto della causa

I ricorsi hanno ad oggetto la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie interne che condannavano amministrazioni pubbliche, società e consorzi costituiti da enti locali al pagamento di somme di denaro. I primi tre ricorsi riguardano gli effetti della disciplina applicabile agli enti locali in difficoltà finanziaria. In particolare, le parti ricorrenti avevano ottenuto titoli esecutivi giudiziari nei confronti, rispettivamente, del Comune di Catania, per il risarcimento di danni derivanti da un incidente stradale; del Comune di Benevento, per il pagamento di compensi professionali spettanti a un avvocato antistatario; e del Comune di San Lucido, per il pagamento di arretrati retributivi. Le decisioni erano rimaste ineseuite a causa dello stato di insolvenza degli enti debitori e dell'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali («TUEL»), relative alle procedure di «pre-dissesto» e di «dissesto».

Gli altri ricorsi riguardano decisioni pronunciate nei confronti di ATO ME 2 s.p.a., del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino e del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, divenuti insolventi. I titoli riconoscevano alla società ricorrente un risarcimento per la risoluzione del contratto e agli altri ricorrenti il pagamento di compensi professionali. Alla data del 31 marzo 2026, l'inadempimento perdurava da oltre due anni e, nel caso più risalente, da oltre dodici anni.

I ricorrenti lamentano che la persistente mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie abbia leso il diritto a un tribunale, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU, e il diritto al rispetto della proprietà, tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Domande alle parti

La Corte chiede anzitutto se l'onere, previsto dall'ordinamento interno, di promuovere un processo di esecuzione o un giudizio di ottemperanza dopo l'inadempimento dell'ente pubblico debitore sia compatibile con l'obbligo dello Stato di assicurare l'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive. Le parti sono invitate a precisare quali tipologie di sentenze, ordinanze e titoli giudiziali o stragiudiziali non possano più essere contestate dall'amministrazione pubblica e quali costituiscano titoli esecutivi secondo il diritto interno.

Con riferimento ai Comuni in stato di insolvenza, la Corte domanda se l'impossibilità di ottenere l'esecuzione dei titoli, derivante dall'applicazione delle procedure di «pre-dissesto» e di «dissesto», abbia violato l'art. 6, par. 1, CEDU e l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Le parti sono chiamate a illustrare, in particolare, le categorie di crediti ammesse nelle diverse procedure, gli effetti di queste ultime sui diritti dei creditori, la loro durata, la sospensione della rivalutazione e degli interessi prevista dall'art. 248, co. 4, TUEL, i rimedi esperibili nei confronti degli atti o dell'inerzia dell'organo straordinario di liquidazione nonché gli elementi istituzionali e costituzionali che caratterizzano l'autonomia finanziaria degli enti locali.

La Corte chiede inoltre se, a fronte dell'inadempimento dei Comuni, della società e dei consorzi debitori, lo Stato fosse tenuto ad assicurare con mezzi adeguati l'esecuzione delle decisioni, eventualmente provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

Infine, le parti sono invitate a esprimersi sull'eventuale applicazione della procedura della sentenza pilota e, in particolare, sull'esistenza di un problema sistemico o strutturale suscettibile di generare numerosi ricorsi analoghi. A tal fine, il Governo è chiamato a fornire dati statistici nazionali aggiornati sulle procedure di «pre-dissesto» e di «dissesto», compresi i casi di c.d. «dissesto a catena», nonché sulle società a partecipazione pubblica e sui consorzi insolventi, indicando la durata delle procedure, l'ammontare dei debiti e le autorità competenti alla raccolta e al controllo dei dati.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Del Buono e altri c. Italia, ricorso n. 21764/15, comunicato al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Sequestro preventivo e conservativo – Durata della misura – Tutela del diritto di proprietà – Rimedi interni

Oggetto della causa

Il ricorso riguarda il sequestro di alcuni beni immobili appartenenti ai ricorrenti, disposto nell'ambito di procedimenti penali instaurati nei confronti di un terzo, loro padre ed ex coniuge, indagato per bancarotta fraudolenta e riciclaggio. I ricorrenti, estranei ai procedimenti penali, lamentano di essere stati privati della disponibilità dei propri beni per un periodo particolarmente lungo.

Nel procedimento per riciclaggio, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, nel 2007, il sequestro preventivo degli immobili, ritenendo che essi fossero in realtà riconducibili all'indagato e acquistati con proventi illeciti. Sebbene quest'ultimo fosse assolto dall'accusa di riciclaggio nel 2011, il sequestro rimaneva efficace. Successivamente, nell'ambito di un diverso procedimento per bancarotta fraudolenta, gli stessi beni venivano sottoposti a sequestro conservativo, mentre la condanna dell'imputato diveniva definitiva nel 2019.

I ricorrenti chiedevano la restituzione degli immobili, sostenendo di averne dimostrato la lecita provenienza e di non avere alcun collegamento con i reati contestati. Tuttavia, dopo una complessa vicenda processuale, caratterizzata da ripetuti annullamenti da parte della Corte di Cassazione, il loro ricorso veniva definitivamente dichiarato inammissibile.

Domande alle parti

La Corte chiede alle parti, in primo luogo, se i ricorrenti abbiano previamente esperito tutti i rimedi interni effettivi, con particolare riguardo all'eventuale esperibilità del rimedio previsto dalla legge n. 89 del 2001 per lamentare l'eccessiva durata del sequestro.

In secondo luogo, la Corte invita le parti a pronunciarsi sulla compatibilità della durata protratta del sequestro con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, chiedendo di soffermarsi, in particolare, sulla proporzionalità della misura, alla luce della sua durata, delle esigenze cautelari connesse al procedimento penale, delle conseguenze subite dai ricorrenti, della disponibilità di rimedi per contestarne il mantenimento e delle garanzie procedurali offerte dall'ordinamento.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Arilotta c. Italia*, ricorso n. 33181/15, comunicato al Governo in data 5 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Sequestro preventivo di beni – Mancata conversazione e restituzione dei beni sequestrati

Oggetto della causa

Il ricorso concerne il sequestro di due società di proprietà del ricorrente, nonché dei suoi conti bancari, delle sue disponibilità finanziarie e del contenuto di alcune cassette di sicurezza.

Un primo ordine di sequestro di tali beni era stato emesso il 21 giugno 2010 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un procedimento penale a carico del ricorrente per l'accusa di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso. Un secondo ordine – relativo ai medesimi beni – era stato adottato il 6 dicembre 2010 dalla Sezione responsabile delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria sulla base di analoghi sospetti di appartenenza del ricorrente a un'organizzazione mafiosa.

Il 3 giugno 2014, il ricorrente veniva assolto da tutte le accuse, con conseguente revoca del sequestro dei beni disposto in sede penale; il 14 gennaio 2015, la medesima decisione veniva adottata dalla Sezione responsabile delle misure preventive. Tuttavia, a seguito di tale sviluppo, il ricorrente apprendeva, da un lato, che una delle società era stata dichiarata fallita, e, dall'altro, che i beni immobili dell'altra società non gli erano stati restituiti.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, l'omessa conservazione dei beni sequestrati da parte delle autorità e la loro mancata restituzione integrale successivamente alla revoca delle misure, oltre all'assenza, nell'ordinamento interno, di un rimedio effettivo idoneo a ottenere il risarcimento del danno subito.

Domande alle parti

La Corte chiese se il ricorrente abbia esaurito tutte le vie di ricorso interne effettive, ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU. Chiede, inoltre, se il sequestro dei beni del ricorrente fosse necessario e proporzionato allo scopo perseguito, come richiesto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, interrogando le parti, in particolare sulle seguenti circostanze: se le autorità nazionali abbiano rispettato il proprio dovere di diligenza nella conservazione dei beni sequestrati, adottando tutte le misure ragionevolmente necessarie a tal fine; se le autorità abbiano restituito integralmente al ricorrente i beni sequestrati a seguito della sua assoluzione; e se, tenuto conto dei limiti alla responsabilità dell'amministratore giudiziario previsti dall'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 159/2011, l'ordinamento interno offrisse la possibilità di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata conservazione dei beni. Le parti sono invitate a rispondere fornendo riferimenti giurisprudenziali.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***A.P. e altri c. Italia*, ricorso n. 12385/25, comunicato al Governo in data 6 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 26 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6, par. 1, CEDU

Risarcimento danni per cure mediche – Diritto a un equo processo

Oggetto della causa

Il ricorso ha ad oggetto il rifiuto della richiesta di risarcimento danni, avanzata dalle ricorrenti a seguito della morte della madre, deceduta nel 2006 per infezione da virus dell'epatite C, contratta durante trasfusioni di sangue.

Nel 2014, le richiedenti hanno intentato un'azione per responsabilità civile, tra l'altro, *iure proprio* contro il Ministero della salute. I giudici di primo grado e d'appello hanno accolto le loro richieste, considerando che il danno morale, derivante dalla perdita del legame familiare, fosse soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso. Per contro, con una sentenza del 4 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha annullato tali decisioni e ha dichiarato le richieste prescritte, ritenendo, sulla base di un orientamento giurisprudenziale recente (Cass. sent. 11 dicembre 2023 n. 34570), che il *dies a quo* del termine di prescrizione dovesse essere fissato alla data, anteriore al decesso, in cui il defunto aveva percepito o scoperto la patologia.

Facendo riferimento all'art. 6, par. 1, CEDU, dinanzi alla Corte EDU le ricorrenti lamentano che tale interpretazione del termine di prescrizione le abbia private, in modo sproporzionato, di un accesso effettivo a un rimedio previsto dal diritto interno.

Domanda alle parti

La Corte chiede alle parti se abbiano beneficiato di un processo equo ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. In particolare, in considerazione del rigetto della loro azione civile per intervenuta prescrizione, la Corte chiede se l'interpretazione del *dies a quo* del termine di prescrizione, adottata dalla Corte di Cassazione sulla base della giurisprudenza citata, abbia determinato una restrizione al loro diritto di accesso a un tribunale (cfr. *Howald Moor e altri c. Svizzera*, sent. 11 marzo 2014, ric. nn. 52067/10 e 41072/11, parr. 70-80).

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

Z c. Italia, ricorso n. 7051/26, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 29 maggio 2026 [\[testo integrale\]](#)

Art. 2 CEDU; Art. 3 CEDU; Art. 4 CEDU; Art. 6 CEDU

Mandato d'arresto internazionale – Cooperazione con la CPI

Oggetto della causa

Il ricorso trae origine dalla mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, di un mandato d'arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nei confronti di Osama Elmasry Njeem, già responsabile di un centro di detenzione libico.

La ricorrente, cittadina ivoriana, allega di essere stata sottoposta a mutilazioni genitali femminili all'età di quattro anni e di aver successivamente subito, per diversi anni, abusi sessuali da parte del padre adottivo. Ancora minorenne, fugge in Libia, dove viene ridotta in schiavitù e asseritamente sottoposta a ulteriori violenze. Dopo il trasferimento nel centro di detenzione di Mitiga, allega di aver subito torture, violenze sessuali e altri maltrattamenti, commessi, tra gli altri, da Osama Elmasry Njeem, direttore del centro e capo della polizia paramilitare libica. La ricorrente giunge in Italia il 16 aprile 2017. Con decisione del 13 gennaio 2020, il Tribunale di Catania le riconosce la protezione internazionale, giudicando credibile il racconto delle violenze subite e rilevando che tale racconto è corroborato dalla documentazione medica.

Il 17 gennaio 2025, la Corte penale internazionale (CPI) emette nei confronti di Elmasry un mandato d'arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra i quali tortura, stupro, violenza sessuale, schiavitù sessuale e omicidio. Il 19 gennaio 2025, Elmasry viene individuato in un albergo di Torino, arrestato dalla polizia italiana e sottoposto a custodia cautelare. Il 21 gennaio 2025, la Corte d'appello

di Roma non convalida l'arresto, ne dispone la liberazione e revoca il sequestro dei suoi beni. Secondo la Corte d'appello, non è stata correttamente osservata la procedura prevista dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237, per la consegna di una persona alla CPI, la quale richiede l'intervento del Ministro della giustizia. Elmasry viene rimpatriato in Libia nello stesso giorno.

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla CPI, le autorità italiane invocano ostacoli procedurali di diritto interno, ragioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, nonché presunti errori contenuti nel mandato. La CPI respinge tali argomenti e conclude che l'Italia, non avendo eseguito correttamente la richiesta di arresto e di consegna né consultato la Corte, è venuta meno ai propri obblighi di cooperazione. Il 17 ottobre 2025, la Camera preliminare della CPI accerta, all'unanimità, l'inadempimento dell'Italia; con decisione del 26 gennaio 2026, la questione viene deferita all'Assemblea degli Stati parti.

Il 6 febbraio 2025 la ricorrente presenta una denuncia penale, in qualità di vittima di torture, violenze sessuali e altri maltrattamenti oggetto del mandato della CPI, chiedendo che siano chiarite le circostanze della mancata consegna di Elmasry e del suo rimpatrio, nonché che siano accertate le eventuali responsabilità penali. Le indagini coinvolgono, tra gli altri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma chiede pertanto alla Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere, che viene negata il 9 ottobre 2025. Il successivo 28 ottobre, il collegio dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti dei titolari delle cariche governative. Viene altresì respinta la richiesta della ricorrente di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione in merito al rispetto del principio di separazione dei poteri.

La ricorrente lamenta che la mancata esecuzione del mandato della CPI e il diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione del procedimento penale abbiano compromesso il suo diritto di accesso a un tribunale e impedito l'accertamento delle responsabilità relative alle gravi violazioni dei diritti garantiti dagli artt. 2, 3 e 4 CEDU.

Domande alle parti

La Corte chiede anzitutto se l'art. 6, par. 1, CEDU, nel suo ambito civile, sia applicabile al procedimento interno e, in particolare, se la ricorrente abbia formulato pretese di natura civile nell'ambito del procedimento penale. In caso affermativo, domanda se ella abbia avuto accesso a un tribunale per la determinazione dei diritti derivanti dalle denunciate violazioni degli artt. 2, 3 e 4 CEDU.

Le parti sono inoltre invitate a chiarire se sussista, ai sensi dell'art. 1 CEDU, un collegamento giurisdizionale tra l'Italia e la ricorrente idoneo ad attivare gli obblighi procedurali dello Stato derivanti dagli artt. 2, 3 e 4 CEDU, nonché se la ricorrente possa qualificarsi come vittima delle violazioni lamentate.

Sotto il profilo dell'ammissibilità, la Corte chiede se siano stati esauriti i rimedi interni e se il ricorso sia sostanzialmente identico a una questione già sottoposta a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione, ai sensi dell'art. 35, par. 2, lett. b), CEDU, tenuto conto del procedimento svoltosi dinanzi alla CPI.

Infine, la Corte chiede se siano stati violati gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2, 3 e 4 CEDU e, in particolare, se tali disposizioni imponessero alle autorità italiane di cooperare con la CPI ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto emesso nei confronti di Elmasry e se tale obbligo sia stato disatteso nel caso di specie.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Y c. Italia*, ricorso n. 13270/25, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 29 maggio 2026 [[testo integrale](#)]**

Art. 2 CEDU; Art. 3 CEDU

Mancata esecuzione di un mandato d'arresto della Corte penale internazionale – Obblighi procedurali di cooperazione

Oggetto della causa

Il ricorso trae origine dalla mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, di un mandato d'arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nei confronti di Osama Elmasry Njeem, già responsabile di un centro di detenzione libero.

Il ricorrente, cittadino sud-sudanese, fugge dal proprio Paese nel 2018 e raggiunge la Libia, dove viene detenuto nei centri di Triq al-Sika e di Al-Jadida, quest'ultimo diretto da Elmasry, e sottoposto a torture. Nel 2020, viene trasferito con la forza presso la base militare di Mitiga per combattere in uno dei gruppi armati organizzati da Elmasry, dove – secondo le sue allegazioni – è costretto ai lavori forzati, subisce ulteriori violenze e assiste a numerosi episodi di tortura e omicidio perpetrati ai danni di altri detenuti. Nel giugno 2022, riesce a fuggire e a raggiungere l'Italia; dopo aver ottenuto lo status di rifugiato, fonda un'associazione di rifugiati per raccogliere testimonianze da utilizzare nel procedimento instaurato dinanzi alla CPI nei confronti di Elmasry.

Il 17 gennaio 2025, la CPI emette un mandato d'arresto nei confronti di Elmasry per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due giorni dopo, quest'ultimo viene individuato in un albergo di Torino, arrestato dalla polizia italiana e sottoposto a custodia cautelare. Il 21 gennaio 2025, tuttavia, la Corte d'appello di Roma rifiuta di convalidare l'arresto, ne dispone la liberazione e revoca il sequestro dei beni, ritenendo che non sia stata correttamente osservata la procedura prevista dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237, relativa alla consegna di una persona alla CPI, la quale richiede l'intervento del Ministro della giustizia. Elmasry viene quindi rimpatriato in Libia nello stesso giorno.

Dinanzi alla Corte EDU, il ricorrente lamenta, sotto il profilo procedurale degli artt. 2 e 3 CEDU, che l'Italia non abbia eseguito il mandato d'arresto emesso dalla CPI, impedendo un'effettiva tutela del suo diritto alla vita e del diritto a non essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani o degradanti. Egli sostiene, in particolare, che dagli artt. 2 e 3 CEDU discenda l'obbligo procedurale di svolgere un'indagine effettiva, comprensivo, nei casi transnazionali, di un dovere di cooperazione con le autorità straniere o internazionali, indipendentemente dall'imputabilità delle violazioni a soggetti statali o non statali.

Domande alle parti

La Corte chiede anzitutto se l'Italia eserciti la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 1 CEDU rispetto ai fatti di causa e, in particolare, se sussista un collegamento giurisdizionale tra lo Stato e il ricorrente idoneo ad attivare gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU.

Invita, inoltre, le parti a chiarire se il ricorrente possa qualificarsi come vittima delle violazioni denunciate, se abbia esaurito i rimedi interni, ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU, e se il ricorso sia sostanzialmente identico a una questione già sottoposta a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione, ai sensi dell'art. 35, par. 2, lett. b), CEDU, tenuto conto del procedimento pendente dinanzi alla CPI.

Infine, la Corte domanda se siano stati violati gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU e, in particolare, se le autorità italiane fossero tenute a cooperare con la CPI ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto emesso nei confronti di Elmasry e se tale obbligo sia stato disatteso nel caso di specie.

[[Torna al SOMMARIO](#)]

***X c. Italia*, ricorso n. 12414/25, comunicato al Governo in data 13 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 1° giugno 2026 [[testo integrale](#)]**

Art. 3 CEDU; Art. 13 CEDU

Espulsione di uno straniero – Rischio di tortura e trattamenti inumani – Misura cautelare

Oggetto della causa

Il ricorso trae origine dall'espulsione verso l'Egitto del ricorrente, cittadino egiziano, eseguita dalle autorità italiane prima che la misura cautelare indicata dalla Corte potesse impedirne il rimpatrio.

Nel 2022, al ricorrente viene riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008, in ragione del rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rientro nel Paese d'origine. Il 30 novembre 2023, tuttavia, la Commissione nazionale per il diritto di asilo revoca tale permesso, contestandogli la pericolosità sociale e presunti legami con un'organizzazione terroristica; il provvedimento viene impugnato dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Trieste il 7 aprile 2024.

Nel frattempo, il ricorrente viene condannato alla pena di sei anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo e, il 22 aprile 2025, nei suoi confronti viene emesso un decreto di espulsione.

Il 24 aprile 2025, il ricorrente presenta alla Corte EDU una domanda di misura provvisoria, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, chiedendo la sospensione dell'espulsione in ragione del rischio di tortura e di altri maltrattamenti in caso di rimpatrio. Nella stessa serata, il giudice di turno della Corte accoglie l'istanza e dispone la sospensione dell'allontanamento; il rimpatrio coattivo, tuttavia, è già stato eseguito alle ore 14:41 del medesimo giorno.

Dinanzi alla Corte, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, sostenendo di non aver potuto avvalersi di un ricorso interno effettivo, munito di effetto sospensivo automatico, avverso il decreto di espulsione. Deduce inoltre la violazione dell'art. 3 CEDU, affermando che l'espulsione lo abbia esposto a un rischio concreto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Evidenzia, in particolare, che le autorità egiziane, avendolo ricevuto sotto la scorta della polizia italiana, sono venute a conoscenza della sua condanna per terrorismo e richiama i rapporti di organizzazioni non governative sulle condizioni detentive nelle carceri egiziane.

Domande alle parti

La Corte chiede anzitutto se, alla luce dei fatti e della documentazione prodotta, il ricorrente fosse effettivamente esposto, al momento dell'esecuzione dell'espulsione, a un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, richiamando, in particolare, la sentenza *Saadi c. Italia*, sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06.

Domanda, inoltre, se le autorità nazionali abbiano esaminato preventivamente ed effettivamente la doglianza del ricorrente relativa al rischio di maltrattamenti in Egitto prima di dar corso all'espulsione, con richiamo a *K.I. c. Francia*, sent. 15 aprile 2021, ric. n. 5560/19, e *W c. Francia*, sent. 30 agosto 2022, ric. n. 1348/21.

Infine, la Corte chiede se il ricorrente disponesse, ai sensi dell'art. 13 CEDU, di un ricorso interno effettivo che gli consentisse di far valere la violazione dell'art. 3 CEDU e di ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

[[Torna al SOMMARIO](#)]

Casamonica c. Italia, ricorso n. 21483/20, comunicato al Governo in data 12 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 1° giugno 2026 [[testo integrale](#)]

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; Art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Confisca di prevenzione – Pericolosità generica – Principio di legalità – Proporzionalità

Oggetto della causa

Il ricorso riguarda l'applicazione nei confronti del ricorrente della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, nonché della confisca di prevenzione di alcuni beni, disposte ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).

Le autorità nazionali hanno qualificato il ricorrente come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a) e b), del codice antimafia (c.d. pericolosità generica), ritenendolo abitualmente dedito ad attività criminose e solito vivere, almeno in parte, dei proventi di tali attività. Il ricorrente ha impugnato le misure contestando sia l'accertamento della propria pericolosità sociale sia la riconducibilità dei beni confiscati a proventi illeciti. Tuttavia, la Corte d'appello di Roma e, successivamente, la Corte di Cassazione hanno respinto i gravami, confermando sia la misura di prevenzione personale sia quella patrimoniale.

Domande alle parti

La Corte invita anzitutto le parti a pronunciarsi sulla compatibilità della confisca con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, chiedendo se l'ingerenza nel diritto di proprietà fosse prevista dalla legge, alla luce dei requisiti di chiarezza, precisione e prevedibilità delle disposizioni del codice antimafia, come interpretate anche dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, nonché se la misura fosse proporzionata allo scopo perseguito. In particolare, la Corte chiede di chiarire se la natura dei reati contestati giustificasse la presunzione dell'origine illecita dei beni e se le autorità nazionali abbiano adeguatamente dimostrato, sulla base di elementi oggettivi e non di meri sospetti, il collegamento tra il patrimonio confiscato e le attività criminose, anche tenendo conto del momento dell'acquisto dei beni.

La Corte chiede, inoltre, se la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno abbia costituito un'ingerenza conforme alla legge nel diritto alla libertà di circolazione e di scelta della residenza garantito dall'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, con particolare riguardo alla sufficiente determinatezza e prevedibilità delle disposizioni del codice antimafia che individuano le categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali.

[[Torna al SOMMARIO](#)]

Cavone e altri c. Italia, ricorso n. 39154/22, comunicato al Governo in data 26 maggio 2026 e pubblicato su HUDOC in data 15 giugno 2026 [[testo integrale](#)]

Art. 6 CEDU; Art. 13 CEDU

Ragionevole durata del processo penale – Sospensione del procedimento e ineffettività della legge Pinto

Oggetto della causa

Il ricorso trae origine dall'eccessiva durata di un procedimento penale a carico dei ricorrenti e dall'impossibilità di ottenere un'equa riparazione nell'ordinamento interno a causa dei limiti previsti dalla legge n. 89/2001 (legge Pinto).

Nel 2011, i ricorrenti vengono sottoposti a procedimento penale per i reati di falso, istigazione all'abuso d'ufficio e abusivismo edilizio. Nel 2013, il giudice penale dispone la sospensione del processo in attesa della definizione di un giudizio civile, instaurato nel 2006 da un terzo estraneo ai ricorrenti, volto ad accertare la proprietà degli immobili oggetto dell'imputazione. Nel 2018, benché il giudizio civile sia ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento penale riprende su istanza del Pubblico Ministero e degli stessi imputati e si conclude, nel 2019, con la loro assoluzione.

Successivamente, i ricorrenti propongono domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, per l'irragionevole durata del procedimento penale. La domanda viene tuttavia rigettata in applicazione dell'art. 2, co. 2-*quater*, della medesima legge, introdotto dalla legge n. 134/2012, che esclude dal computo della durata complessiva del processo i periodi di sospensione.

I ricorrenti propongono quindi ricorso per cassazione, sollevando questione di legittimità costituzionale della disposizione. Con ordinanza n. 12001/2022, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, affermando che gli imputati avrebbero potuto intervenire volontariamente nel giudizio civile pendente tra terzi per far valere, in quella sede, la violazione del termine ragionevole.

Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU per l'eccessiva durata del procedimento penale e dell'art. 13 CEDU, sostenendo che il ricorso previsto dalla legge Pinto non costituisca un rimedio effettivo, poiché l'automatica esclusione dei periodi di sospensione dal computo della durata del processo impedisce di ottenere un'adeguata riparazione.

Domande alle parti

La Corte chiede anzitutto se la durata del procedimento penale abbia violato il requisito del «termine ragionevole» previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU, richiamando *Cocchiarella c. Italia*, sent. 29 marzo 2006, ric. n. 64886/01.

Domanda, inoltre, se, alla luce dell'art. 2, co. 2-*quater*, della legge n. 89/2001, che esclude dal computo della durata del processo i periodi di sospensione, i ricorrenti disponessero di un ricorso interno effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU, idoneo a consentire loro di ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)

***Galatola e altri c. Italia e Besana e altri c. Italia*, ricorsi nn. 78122/12 e 3722/13, comunicati al Governo in data 26 maggio 2026 e pubblicati su HUDOC in data 15 giugno 2026 [\[testo integrale\]](#)**

Art. 6; CEDU; Art. 7 CEDU; Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Confisca di immobili – Prevedibilità della pena – Imparzialità del giudice – Tutela della proprietà

Oggetto della causa

Il ricorso riguarda la confisca degli appezzamenti di terreno e delle opere realizzate su tali terreni ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, sulla base della constatazione che tali beni erano stati oggetto di una lottizzazione abusiva.

Nel 1995, i ricorrenti stipulano contratti di vendita o promesse di vendita con la R.I.T.A. Sarda S.r.l., diventando proprietari o acquirenti promissori di alloggi e, in un caso, di un appezzamento di terreno facente parte di un complesso residenziale situato nel Golfo degli Aranci in Sardegna e, più in particolare, della zona denominata «Terrata 2». Nel 1997, viene avviata un procedimento penale nei confronti degli amministratori della R.I.T.A. Sarda S.r.l. e gli alloggi sottoposti a sequestro conservativo.

Il 31 marzo 2003, il Tribunale di Tempio Pausania assolve gli amministratori da tutti i reati contestati, ad eccezione della lottizzazione abusiva, dichiarata prescritta. Il Tribunale dispone comunque la confisca dei beni dei ricorrenti. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari l'11 ottobre 2004 e dalla Corte di Cassazione il 15 febbraio 2007.

Il 20 marzo 2009, la confisca viene trascritta nel registro immobiliare.

I ricorrenti presentano ricorso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (incidente d'esecuzione), chiedendo al giudice dell'esecuzione di revocare la confisca dei loro beni. Il giudice dell'esecuzione respinge l'istanza, escludendo la buona fede dei ricorrenti, in quanto questi ultimi avevano acquistato alloggi individuali modificando la destinazione d'uso del complesso residenziale. Il tribunale competente per l'opposizione, nella persona dello stesso giudice che aveva deciso in qualità di giudice dell'esecuzione, conferma la decisione e, con sentenza del 29 maggio 2012, la Corte di Cassazione respinge il ricorso dei ricorrenti.

La confisca viene eseguita definitivamente tra il 2015 e il 2016.

Il 21 dicembre 2019, a seguito della pubblicazione di *G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia*, sent. 28 giugno 2018, ric. n. 1828/06 e altri 2, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania, adito con ricorso proposto dai ricorrenti, revoca la confisca e dispone la restituzione degli alloggi ai ricorrenti. Tuttavia, la Corte rileva che, per quanto di sua conoscenza, solo alcuni alloggi sono stati restituiti.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 7 CEDU, di aver subito una pena in assenza di una base giuridica sufficientemente prevedibile, nell'ambito di un procedimento penale del quale non erano parti, e nonostante la loro buona fede. Essi lamentano inoltre, essenzialmente per le stesse ragioni, un'ingerenza illegittima e sproporzionata nel loro diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1. I ricorrenti del ric. n. 3722/13 invocano a tale riguardo anche gli artt. 6 e 13 CEDU.

Sulla base dell'art. 6, par. 1, CEDU, i ricorrenti del ric. n. 78122/12 lamentano inoltre la mancanza di imparzialità del giudice dell'esecuzione poiché, a seguito del primo rigetto della loro richiesta di revoca della confisca, lo stesso giudice si è pronunciato sulla loro opposizione.

Domande alle parti

In primo luogo, la Corte domanda se, tenuto conto in particolare della pubblicazione di *G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia*, sent. 28 giugno 2018, ric. n. 1828/06 e altri e della successiva decisione del giudice dell'esecuzione del 21 dicembre 2019, che ha revocato la confisca e restituito i beni ai ricorrenti, esistono mezzi di ricorso interni che i ricorrenti avrebbero dovuto esaurire ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU.

In secondo luogo, la Corte chiede se la misura di confisca dei beni dei ricorrenti fosse conforme ai requisiti di accessibilità e prevedibilità derivanti dall'art. 7 CEDU. In particolare, chiede se i ricorrenti, che non erano parti nel procedimento penale, sono stati sanzionati senza che la loro responsabilità penale personale fosse stata preventivamente accertata e dichiarata, in violazione dell'art. 7 (cfr. *G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia*, sent. 28 giugno 2018, ric. nn. 1828/06 e altri 2, parr. 294-303; *Petruzzo e altri c. Italia*, sent. 9 ottobre 2025, ric. nn. 1986/09 e 67556/13, par. 136).

In terzo luogo, la Corte domanda se la confisca oggetto della controversia fosse conforme all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. In particolare, chiede se la confisca abbia trovato fondamento in una base giuridica prevedibile e se sia stata proporzionata allo scopo perseguito (*G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia*, sent. 28 giugno 2018, ric. nn. 1828/06 e altri 2, parr. 294-303; *Petruzzo e altri c. Italia*, sent. 9 ottobre 2025, ric. nn. 1986/09 e 67556/13, parr. 154-158 e 168-177).

In quarto luogo, per quanto riguarda il ric. n. 78122/12, la Corte chiede se si può ritenere che la causa dei ricorrenti sia stata esaminata da un tribunale «imparziale» ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. In particolare, domanda se il fatto che il procedimento di opposizione contro la decisione del giudice

dell'esecuzione si svolga, ai sensi degli artt. 676, co. 1, e 667, co. 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice, è conforme alle garanzie derivanti dall'art. 6, par. 1, CEDU (*Pasquini c. San Marino*, sent. 2 maggio 2019, ric. n. 50956/16, par. 142; *Scerri c. Malta*, sent. 7 luglio 2020, ric. n. 36318/18, par. 78).

Infine, la Corte invita le parti a precisare se, sulla base della decisione del giudice dell'esecuzione del 21 dicembre 2019, i beni siano stati loro restituiti e, in caso affermativo, in quale data ne abbiano riottenuto il possesso.

[\[Torna al SOMMARIO\]](#)